

NEWSLETTER

DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI ETNICO-RAZZIALI E RELIGIOSE

Progetto dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) con il supporto finanziario della Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS



Il progetto promuove un Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose in Italia, strutturato in un ufficio di coordinamento e due antenne territoriali a Milano e Torino, in grado di monitorare le discriminazioni istituzionali a danno dei cittadini immigrati e realizzare strategie di contrasto mediante l'assistenza e consulenza legale e la promozione di cause giudiziarie strategiche.

Con questo progetto, finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne ONLUS, l'ASGI intende inoltre promuovere e diffondere la conoscenza del diritto anti-discriminatorio tra i giuristi, gli operatori legali e quanti operano nel settore dell'immigrazione.

Per contatti con il servizio ASGI ed invio materiali attinenti il diritto anti-discriminatorio, scrivere ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

Coordinamento servizio antidiscriminazioni: antidiscriminazione@asgi.it

Antenna territoriale di Milano: antidiscriminazione milano@gmail.com

Antenna territoriale di Torino: antidiscriminazione torino@gmail.com

Antenna territoriale di Firenze: antidiscriminazione firenze@gmail.com

Antenna territoriale di Roma: antidiscriminazione roma@gmail.com

Antenna territoriale della Calabria: antidiscriminazione catanzaro@gmail.com

n. III/1 agosto-settembre 2013

Redazione dell'edizione della newsletter conclusa in data 3 ottobre 2013

SOMMARIO

AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE ED INTERVENTI PROMOSSI DALL'ASGI

1. Tribunale di Milano: Contraria alla direttiva europea 109/2003 l'esclusione del lungosoggiornante dalla professione di consulente del lavoro
2. Tribunale di Bologna: discriminatorio il requisito del permesso di soggiorno per lungosoggiornanti ai fini dell'accesso all'assegno sociale
3. Tribunale di Pescara: Manifesti propagandistico-elettorali offensivi nei confronti della comunità Rom e Sinti costituiscono una molestia razziale
4. A seguito dell'intervento dell'ASGI viene rimosso un requisito di cittadinanza italiana per l'accesso ad un programma di mobilità lavorativa
5. L'ASGI interviene in merito ad una delibera dell'Accademia di Belle Arti di Roma che introduce una tassa aggiuntiva di iscrizione per i soli studenti extracomunitari
6. A seguito di un esposto dell'ASGI, la Commissione europea interviene sulla normativa italiana discriminatoria in materia di borse di studio universitarie di perfezionamento all'estero
7. L'ASGI interviene in merito ad una delibera del Consiglio Comunale di Tolentino (MC) che introduce punteggi aggiuntivi per i lungoresidenti nelle graduatorie per l'accesso ai nidi d'infanzia

NOTIZIE IN BREVE SULLE ATTIVITA' DELLE ANTENNE ANTI-DISCRIMINAZIONE ASGI

- Antenna Anti-Discriminazione di Milano

NORMATIVA ITALIANA

1. Entrate in vigore la "legge europea 2013" e la "legge di delegazione europea 2013". Accesso al pubblico impiego per lungosoggiornanti, familiari di cittadini UE e italiani, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria. Accesso dei lungosoggiornanti all'assegno INPS famiglie numerose. Carta di soggiorno anche al partner del cittadino dell'Unione. Delega al Governo per attuare la direttiva 2011/98
2. L'INPS finalmente attua le sentenze della Corte Costituzionale in materia di accesso degli stranieri alle prestazioni di disabilità
3. Avviata la sperimentazione della nuova 'carta acquisti' in dodici città italiane. Accesso alla prestazione anche per lungosoggiornanti, rifugiati e titolari della protezione sussidiaria
4. Nuove norme in materia di contrasto alla violenza di genere

GIURISPRUDENZA ITALIANA

Diritti sociali

1. Corte Costituzionale: Illegittima la discriminazione degli stranieri nella fruizione di prestazioni sociali regionali, ma se queste non attengono a diritti e bisogni fondamentali della persona, possono essere ragionevoli requisiti di anzianità di residenza sul territorio regionale
2. Corte Costituzionale: Illegittimi requisiti di anzianità di residenza e di permesso di soggiorno per lungosoggiornanti per l'accesso ad una prestazione sociale regionale per persone non autosufficienti

Lavoro – Pubblico Impiego

1. Tribunale di Trieste: illegittima l'esclusione degli infermieri extracomunitari dai concorsi pubblici

Istruzione

1. Tribunale di Udine: I cittadini di Paesi terzi non membri UE possono partecipare ai concorsi per le scuole di specializzazione in medicina generale

Diritto penale

1. Cassazione: Sanzionabile con la contravvenzione prevista dalla 'legge Mancino' l'accesso a manifestazioni sportive con simboli o emblemi fascisti o di organizzazioni razziste
2. Cassazione: L'associazione a delinquere finalizzata all'incitamento all'odio razziale può avvenire anche attraverso la gestione di un sito web
3. Cassazione: Sufficiente l'esternalizzazione di un sentimento di avversione o di discriminazione razziale per far scattare l'aggravante del reato commesso per finalità di odio razziale

Diritto antidiscriminatorio per motivi di disabilità

1. TAR Lazio: L'amministratore di sostegno può presentare l'istanza di acquisto della cittadinanza italiana dello straniero disabile, ma l'ufficiale di stato civile deve verificare l'effettiva capacità dell'interessato di intendere e formare una volontà consapevole
2. Il Tribunale di Bologna si pronuncia sull'obbligo del datore di lavoro di provvedere all'adattamento ragionevole della posizione lavorativa in favore del disabile
3. Tribunale di Milano: discriminatoria la riduzione degli organici degli insegnanti di sostegno rispetto alle necessità dei minori disabili

GIURISPRUDENZA EUROPEA

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Parità di trattamento e libertà di circolazione

1. CGUE: un requisito di anzianità di residenza triennale ai fini dell'accesso ad un sussidio per la formazione all'estero costituisce una restrizione illegittima alla libertà di circolazione dei cittadini UE

Divieto di discriminazioni fondate sulla disabilità

1. CGUE: la mancata previsione legislativa di un obbligo di soluzioni ragionevoli di adattamento della posizione lavorativa in favore dei lavoratori disabili costituisce una violazione della direttiva 2000/78

NEWS ITALIA

1. Trasmesso per la discussione in Senato il ddl in materia di contrasto all'omofobia e alla transfobia. Perplexità dell'ASGI sui contenuti di un emendamento approvato dalla Camera dei Deputati
2. Critiche di Amnesty International e Antigone sulla definizione del reato di tortura in discussione al Senato

RAPPORTI E DOCUMENTI

FORMAZIONE, SEMINARI E CONVEGNI

LIBRI E RIVISTE

AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE, INTERVENTI ED ATTIVITA' PROMOSSE DALL'ASGI

1. Tribunale di Milano: Il lungosoggiornante non può essere escluso dalla professione di consulente del lavoro. Esclusione inconciliabile con la direttiva europea 109/2003

Ordinanza cautelare ammette una lungosoggiornante all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro.

L'ordinanza del Tribunale di Milano, sez. lavoro, 29 agosto 2013, è leggibile al link:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_mi_ord_290813.pdf

Il giudice del lavoro del Tribunale di Milano, con ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. del 29 agosto 2013, ha ordinato al Ministero del Lavoro – Direzione regionale del Lavoro di Milano, di ammettere con riserva una cittadina albanese soggiornante di lungo periodo in base all'art. 9 del T.U. imm. attuativo della direttiva europea n. 109/2003, alla sessione delle prove dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, svoltasi i 3-4 settembre a Milano.

La cittadina albanese era stata esclusa dall'ammissione alle prove di esame con un provvedimento emesso dalla Direzione regionale del Lavoro di Milano lo scorso 24 luglio sulla base di quanto previsto dall'art. 3 comma 2, lett. a) della legge 11 gennaio 1979, n. 12, così come modificata dalla legge n. 46 del 6 aprile 2007, secondo cui l'esercizio della professione di consulente del lavoro in Italia viene riservata ai soli cittadini italiani o italiani appartenenti ai territori non uniti politicamente all'Italia ovvero ai cittadini di Stati dell'Unione europea o di Stati terzi nei cui confronti vige una condizione di reciprocità, non sussistente con l'Albania.

Il giudice del lavoro di Milano ha accolto l'istanza cautelare richiesta dalla ricorrente, sostenendo che il comportamento della Direzione regionale del lavoro di Milano configura *prima facie* una condotta discriminatoria, perchè introduce una disparità di trattamento nell'accesso al lavoro a danno di un cittadino lungosoggiornante, in contrasto con la direttiva europea 2003/109.

L'ordinanza cautelare del giudice del lavoro di Milano evidenzia, infatti, che l'art. 11 comma 1 della direttiva 109/2003 introduce un principio di parità di trattamento a favore del lungosoggiornante per quanto riguarda l'esercizio delle attività lavorative subordinate o autonome, con la sola eccezione di quelle attività che implicino anche solo in via occasionale la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri. Sebbene la direttiva consenta agli Stati membri di fissare limitazioni all'accesso al lavoro subordinato o autonomo nei casi in cui la legislazione nazionale o comunitaria in vigore riservino dette attività ai cittadini dello Stato membro, dell'Unione europea e o della SEE, tale potere di deroga deve essere interpretato restrittivamente, in quanto configura delle eccezioni al principio di parità di trattamento quale 'principio generale del diritto dell'Unione', di immediata e diretta applicazione negli ordinamenti interni degli Stati membri e sovraordinato rispetto a legislazione nazionali ad esso incompatibili.

Pertanto, la facoltà di deroga deve essere innanzitutto espressamente ed univocamente esercitata dagli Stati membri in sede di recepimento della direttiva e comunque deve essere interpretata restrittivamente tenendo conto della finalità della direttiva, ovvero l'integrazione dei cittadini di Stati terzi che abbiano soggiornato legalmente a titolo duraturo negli Stati membri. A tale riguardo, pertanto, il giudice del lavoro di Milano afferma come non possa essere accolta la tesi del Ministero del Lavoro secondo cui l'Italia avrebbe legittimamente esercitato la facoltà di deroga in sede di recepimento della direttiva 109/2003 con il d.lgs. n. 3/2007 prevedendo che il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo possa svolgere nel territorio dello Stato ogni attività di lavoro subordinata o autonoma, "*salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino e vieta allo straniero*" (art. 9 comma 12 d.lgs. n. 286/98), con questo mantenendo in vigore integralmente la normativa preesistente di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12. Secondo il tribunale di Milano, il legislatore non avrebbe previsto una deroga espressa, ma generica, e dunque inconciliabile con i criteri interpretativi fatti propri dalla Corte di Giustizia europea. Inoltre, la *ratio*

interpretativa della norma europea, alla luce delle sue finalità, appare quella di restringere la facoltà di deroga degli Stati membri alle sole posizioni lavorative che implicino l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o di funzioni rilevanti per l'interesse nazionale e la professione di consulente del lavoro non appartiene a detta categoria.

Il giudice del lavoro di Milano, pertanto, conclude per la necessaria disapplicazione della normativa nazionale sui requisiti di ammissione alla professione di consulente del lavoro, in quanto confliggente con le norme della direttiva europea 2003/109 e con il principio generale di diritto europeo di non-discriminazione, aventi carattere di immediata e sovraordinata applicazione nell'ordinamento interno rispetto a norme interne incompatibili.

La vicenda oggetto del provvedimento del giudice di Milano mette ancora una volta in evidenza la scarsa qualità degli strumenti di recepimento nel diritto interno delle direttive europee in materia di immigrazione, asilo e non discriminazione, quando il legislatore italiano si limita semplicemente a riformulare o riprendere genericamente le disposizioni e i principi generali contenuti nelle direttive, senza invece innestarli nelle normative interne di settore, attraverso la revisione e l'opportuna modifica delle parti contrarie ai principi di parità di trattamento contenuti nelle normative europee.

2. Tribunale di Bologna: discriminatorio il requisito del permesso di soggiorno CE per lungosoggiornanti ai fini dell'accesso all'assegno sociale

Per i cittadini del Marocco va applicata la parità di trattamento prevista dall'Accordo di Associazione CE-Regno del Marocco.

L'ordinanza del Tribunale di Bologna, sez. lavoro, 30 settembre 2013 (R.G. 2313/2013), è leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_bologna_2313_2013_30092013.pdf

Il Tribunale di Bologna, sez. lavoro, con sentenza dd. 30 settembre 2013 (R.G. 2313/2013), ha accolto il ricorso di una cittadina marocchina ultra sessantacinquenne cui era stato negato dall'INPS l'assegno sociale ex art. 3 comma 6 della legge n. 335/95 per mancanza del requisito della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti richiesto dall'art. 80 c. 19 legge n. 388/2000.

Il Tribunale di Bologna ha innanzitutto affermato che la suddetta norma introdotta dalla legge n. 388/2000 è stata già dichiarata incostituzionale da diverse pronunce della Corte Costituzionale con riferimento a prestazioni collegate alla disabilità (sentenza n. 306/2008 fino alla n. 40/2013), e le medesime argomentazioni sollevate dal giudice delle leggi debbono ritenersi valide anche ai fini dell'erogazione dell'assegno sociale.

Il Tribunale di Bologna, inoltre, ricorda che i lavoratori marocchini e loro familiari godono del principio di parità di trattamento in materia di prestazioni di sicurezza sociale per effetto della legge 2 agosto 1999, n. 302 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo euro-mediterraneo di associazione tra Comunità Europee e Regno del Marocco. Tale accordo, infatti, prevede all'art. 65 un'apposita clausola di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale, nozione che va intesa nell'accezione così interpretata dalla Corte di Giustizia europea e tale da ricomprendere non solo le prestazioni contributive ma anche quelle cosiddette "miste" ovvero assistenziali e non sorrette da contributi, ma previste quali diritti soggettivi dalla legislazione vigente, così come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di Cassazione (Cass. Sez. lavo n. 17966 del 18 maggio 2011). I beneficiari della clausola di parità di trattamento non sono solo i lavoratori marocchini regolarmente residenti in un Paese UE, ma anche i loro familiari nei quali vanno inclusi anche gli ascendenti, così come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (causa *Mesbah c. Belgio*, C-179/98 dd. 11.11.1999).

Di conseguenza il giudice ha accertato il comportamento discriminatorio dell'INPS nell'aver negato alla ricorrente l'assegno sociale e ha condannato l'amministrazione al pagamento del medesimo dalla data di

presentazione della domanda amministrativa, oltre agli interessi legali, nonchè al pagamento delle spese legali del procedimento.

La sentenza del Tribunale di Bologna si aggiunge alle pronunce di diversi tribunali di merito che si erano già espressi a favore dell'applicabilità diretta nell'ordinamento italiano della clausola di parità di trattamento e non discriminazione in materia di sicurezza sociale contenuta negli accordi di associazione euro-mediterranei. Si possono citare al riguardo almeno le seguenti decisioni giurisdizionali: Tribunale di Genova, ordinanza 3 giugno 2009, Ahmed CHAWQUI c. INPS (relativo all'assegno di invalidità); Tribunale di Verona, ordinanza 14 gennaio 2010, n. 745/09 (relativo all'indennità speciale per i ciechi); Corte di Appello di Torino, sentenza n. 1273/2007 del 14 novembre 2007 (relativa all'indennità di accompagnamento); Tribunale di Tivoli, ordinanza 15 novembre 2011 (R.G.A.C. n. 747/2011, relativa all'assegno di maternità comunale); Tribunale di Perugia, sez. lavoro, sentenza n. 825/2011 (XX c. Ministero economia e finanze, INPS e Comune di Assisi, relativa alla pensione civile d'invalidità); Tribunale di Lucca, sez. lavoro, sentenza n. 32/2013 del 17 gennaio 2013 (relativa alla pensione di inabilità lavorativa per disabili).

2. Tribunale di Pescara: I manifesti elettorali di PDL e Lega Nord Abruzzo contro i Rom costituiscono una molestia razziale vietata dalla legge

Accolto il ricorso presentato dall'ASGI. Le dichiarazioni propagandistico-elettorali del PDL e della Lega Nord accomunano i Rom di Pescara ai delinquenti: indiscutibile la portata offensiva.

L'ordinanza del Tribunale di Pescara, 21 giugno 2013, è leggibile al link:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_pescara_21062013.pdf

Il Tribunale di Pescara, con ordinanza del 25 giugno 2013, ha dichiarato il carattere discriminatorio della condotta del Popolo della Libertà e della Lega Nord Abruzzo per avere, con manifesti e comunicati, accomunato i rom ai delinquenti. Gli esponenti locali dei partiti PDL e Lega Nord avevano strumentalizzato l'appartenenza al gruppo sociale dei rom di un giovane protagonista di un triste episodio di delinquenza avvenuto nel comune di Pescara nel maggio 2012 per connotare in negativo l'intera comunità sia attraverso la pubblicazione di un comunicato sul sito internet della Lega Nord Abruzzo, sia mediante l'affissione, da parte del coordinamento PDL pescarese, di un manifesto recante la seguente affermazione: *“Il PDL mantiene gli impegni: fuori dalle case popolari rom e delinquenti”*.

L'ordinanza del tribunale di Pescara, con la quale è stato accolto un ricorso antidiscriminazione presentato da ASGI e l'Associazione RomSinti@politicaAbruzzo, è senza dubbio apprezzabile perchè costituisce uno dei pochi casi in Italia in cui forme di propaganda politica sono state considerate alla stregua di atti di molestia razziale. Il giudice di Pescara ha, infatti, sostenuto che le dichiarazioni contenute negli atti di propaganda politica oggetto del ricorso erano suscettibili di produrre effetti di offesa ed ostilità nei confronti dei Rom residenti a Pescara, sia in ragione dell'intento di accumunare i Rom di Pescara ai delinquenti, sia in ragione del riferimento alla comunità Rom di Pescara come al *“male cha colpisce da sempre la città di Pescara”*, di cui al comunicato della Lega Nord Abruzzo, per cui si veniva a prescindere, proprio in base al dato letterale, dal fatto di cronaca contingente, per riferirsi piuttosto ad una asserita negatività del fatto storico della presenza dei Rom nella città in quanto tale. Pertanto, tali atti di propaganda politica hanno sostanziato la fattispecie della molestia razziale, vietata dall'art. 2 del d.lgs. n. 215/2003, di recepimento della direttiva europea n. 2000/43 (*“comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante ed offensivo”*).

Tuttavia, la parte dell'ordinanza in cui viene negato il risarcimento del danno certamente appare controversa, in quanto finisce in sostanza per lasciare senza alcuna sanzione un atto discriminatorio di indubbia gravità. Di conseguenza, la decisione del giudice –sebbene segua un filone giurisprudenziale maggioritario e fondato sulla concezione del danno da discriminazione come ‘danno-conseguenza’, sottoposto al principio dell'onere probatorio, mal si concilia con il sistema delle sanzioni previsto dalla direttiva europea 2000/43, che contempla anche il criterio della dissuasività. Di recente, la sentenza della Corte di Giustizia europea nel

caso *Accept contro Romania*, 25 aprile 2013 causa C-81/12, ha affermato –con riferimento all’analogo principio contenuto nella direttiva 2000/78- che “*la severità delle sanzioni deve essere adeguata alla gravità delle violazioni che esse reprimono e comportare, in particolare, un effetto realmente deterrente*”, per cui “*una sanzione meramente simbolica non può essere considerata compatibile con un’attuazione corretta ed efficace della direttiva n. 2000/78*”. (paragrafi 63 e 64).

La ricostruzione del sistema del risarcimento del danno non patrimoniale in caso di condotta discriminatoria, così come operata dal giudice di Pescara, presenta profili di possibile contrasto con gli obblighi scaturiti dalla direttiva europea 2000/43.

3. Programma europeo di mobilità lavorativa promosso in Calabria per giovani laureati e diplomati

A seguito dell’intervento di ASGI, rimosso il requisito della cittadinanza italiana. Possibili le candidature anche di giovani stranieri regolarmente residenti in Italia. Termine prorogato al 30 settembre.

L’ Associazione Eurokom Calabria&Europa sede Europe Direct, aveva indetto all’inizio di agosto un bando per l’assegnazione di n.100 borse di mobilità nell’ambito del Progetto "Go Tour" – Competenze per lo Sviluppo del lavoro nel settore turistico" Lifelong Learning Programme - Leonardo Da Vinci Mobility – Azione PLM - Annualità 2012/2014, finanziato nell’ambito del Programma comunitario Lifelong Learning – Leonardo da Vinci – Mobilità – PLM. (Info sul sito web di eurokomonline: http://www.eurokomonline.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=3740%3Aal-via-il-progetto-leonardo-da-vinci-mobilityqbando-per-lassegnazione-di-n100-borse-di-studio-di-mobilita-nellambito-del-progetto-go-tour-competenze-per-lo-sviluppo-del-lavoro-nel-settore-turisticolifelong-learning-programmeq-&catid=49%3Aeventi-in-evidenza&Itemid=86).

Il progetto viene sviluppato in collaborazione con numerosi partner istituzionali e privati italiani e di diversi Paesi europei e ha come scopo quello di sostenere l’occupazione dei giovani partecipanti, persone disponibili sul mercato del lavoro, grazie ad azioni integrate di orientamento e formazione (in contesti formali, non formali e informali) attraverso tirocini formativi da effettuare all’estero nel settore professionale previsto dal progetto.

Il progetto prevede uno stage della durata di 20 settimane nei seguenti Paesi Europei:"Austria, Cipro, Olanda, Repubblica Ceca, Spagna"; le spese di viaggio, vitto, alloggio, assicurazione sono a carico del progetto come da previsto dai massimali del programma Leonardo.

L’ambito di svolgimento dei tirocini è quello del Turismo giovanile e dalla ricettività alberghiera. In particolare si prevedono stage nei settori dell’offerta turistica, della ricettività e ristorazione e dei servizi ai turisti.

Inizialmente gli organizzatori avevano previsto la possibilità di partecipare al bando ai giovani laureati e diplomati in uscita dagli Istituti Secondari di Secondo Grado e alle persone inoccupate e disoccupate in possesso di diploma, di età inferiore a 35 anni, purchè in possesso della cittadinanza italiana, con l’esclusione dunque dei cittadini stranieri, inclusi quelli di Paesi dell’Unione europea, legalmente residenti in Italia.

L’Antenna ASGI antidiscriminazione di Catanzaro ed il servizio ASGI antidiscriminazioni avevano contestato l’inserimento della clausola di cittadinanza e la conseguente esclusione dal progetto di tutti i cittadini stranieri, di Paesi dell’Unione europea come di Paesi terzi, ritenendola una violazione delle norme di diritto internazionale, dell’Unione europea e nazionali in materia di parità di trattamento nell’ambito dell’occupazione e delle opportunità formative e rilevando come la discriminazione operata fosse tanto più grave in quanto il progetto si avvale di fondi dell’Unione europea (*in proposito si veda al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2872&l=it*).

A seguito dell'intervento dell'ASGI, la società Eurokom Calabria&Europa sede Europe Direct ha modificato il bando, rimuovendo il requisito di cittadinanza italiana ed estendendo dunque la possibilità di partecipazione a tutte le persone in possesso degli altri requisiti soggettivi e di qualificazione richiesti, purchè legalmente residenti in Italia, inclusi dunque i cittadini stranieri, comunitari e non, regolarmente soggiornanti.

Il termine per la presentazione delle candidature è stato prorogato al 30 settembre 2013, per consentire un'adeguata informazione rivolta a coloro che venivano precedentemente esclusi dalla partecipazione.

Il servizio Antidiscriminazioni dell'ASGI esprime apprezzamento per la pronta soddisfazione data dall'organizzazione Eurokom Calabria & Europa alle richieste e ai rilievi che erano stati mossi in merito alla versione iniziale del bando.

4. Accademia di Belle Arti di Roma: tassa accademica aggiuntiva per i soli studenti extracomunitari

ASGI: "Trattamento discriminatorio contrario al T.U. immigrazione e alla normativa europea".

Decisione sospesa fino al 30 novembre 2013.

Il testo della lettera inviata dal servizio antidiscriminazioni dell'ASGI al direttore dell'Accademia di Belle Arti di Roma http://www.asgi.it/public/parser_download/save/memo_accademia_belle_arti_roma.pdf

Il servizio anti-discriminazioni dell'ASGI ha esaminato la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di Roma del 4 dicembre 2012 relativamente alle tasse e contributi per l'anno accademico 2013/2014 che prevede importi differenziati a seconda della cittadinanza degli studenti, con un trattamento sfavorevole, a parità di altre condizioni, nei confronti dei cittadini di Paesi terzi non appartenenti all'Unione europea rispetto ai cittadini nazionali e di Stati membri dell'Unione europea (la regolamentazione in materia di tasse e contributi per l'anno accademico 2013/2014 è accessibile al pubblico alla pagina web dell'Accademia. (link: http://www.accademiabelleartiroma.it/media/185242/manifesto_degli_studi_a.a._2013-14.pdf#page=11)

Ne è risultato che effettivamente l'Accademia viene ad applicare un trattamento differenziato e sfavorevole per gli studenti appartenenti a Paesi terzi non membri dell'Unione europea, in ragione soltanto della loro nazionalità e a parità di altre condizioni.

Infatti, per i soli studenti di nazionalità extracomunitaria, e dunque sulla base esclusivamente della loro appartenenza ad un Paese terzo non membro UE, viene previsto un contributo universitario fisso pari a 1,000 euro, suddiviso di due rate di 500 euro ciascuna, aggiuntivo ed ulteriore rispetto al contributo accademico ordinario, previsto per tutti, e suddiviso in tre rate, la prima fissa pari a 200 euro e la seconda e la terza variabile a seconda degli importi dell'attestazione/autocertificazione reddituale ISEE/ISEEU .

Il servizio antidiscriminazioni dell'ASGI ritiene che tale condotta dell'Accademia di Belle Arti di Roma sia illegittima e venga in contrasto con norme di legge nazionali ed europee.

L'art. 39 c. 1 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (d.lgs. n. 286/98), intitolato "Accesso ai corsi delle università" così prevede: "In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo".

Il successivo comma 3 lettera d) rimanda al regolamento attuativo della disciplina sull'immigrazione per la definizione dei "criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell'uniformità di

trattamento richiesta ai fini di accesso all'istruzione universitaria e relativi strumenti per il diritto allo studio". Tali criteri valutativi sono stati definiti con l'art. 46 c. 5 del d.P.R. n. 394/99 e successive modifiche, per cui il legislatore ha definito puntualmente le modalità con le quali gli atenei e gli istituti di istruzione superiore debbano valutare la condizione patrimoniale ed economica degli studenti stranieri direttamente provenienti dai Paesi di origine al fine di implementare il principio di parità di trattamento richiesto, in ossequio a criteri di equità e ragionevolezza .

Il principio di parità di trattamento nell'accesso agli studi universitari è ulteriormente ribadito al successivo comma 5 dell'art. 39 del d.lgs. n. 286/98, con particolare riferimento a quei cittadini stranieri già regolarmente soggiornanti in Italia con un permesso di soggiorno non temporaneo, ovvero per i quali l'accesso all'università non costituisce il motivo per richiedere un primo ingresso in Italia: "E' comunque consentito l'accesso ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle università, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri , ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio"

Non si vede, pertanto, alcun motivo ragionevole per distinguere gli studenti di Paesi terzi non membri dell'Unione europea da quelli nazionali e comunitari e stabilire una preferenza per i secondi rispetto ai primi nell'accesso agli studi universitari, assoggettando i primi ad un'imposizione contributiva maggiore rispetto ai secondi e dettata unicamente dalla loro nazionalità.

Nel caso di studenti stranieri provenienti direttamente dai loro Paesi di origine e giunti in Italia per motivi di studio universitario, la legislazione italiana già prevede i meccanismi e le modalità attraverso le quali valutare la loro condizione economica e patrimoniale nei Paesi di origine, effettuando le conseguenti comparazioni e bilanciamenti mediante l'utilizzo delle apposite tabelle ministeriali, mentre nei casi di studenti universitari stranieri appartenenti alle seconde generazioni di immigrati, nati o giunti in Italia durante la minore età per motivi di riunificazione familiare, i cui nuclei familiari di appartenenza, residendo in Italia, sono assoggettati all'assolvimento dei medesimi doveri fiscali previsti per i cittadini italiani, l'assoggettamento alla contribuzione accademica dovrebbe sottostare alle medesime condizioni previste per gli altri studenti italiani e comunitari, modulata sulla base del requisito reddituale previsto dalla dichiarazione ISEE/ISEEU.

La disparità di trattamento tra italiani e stranieri, pertanto, costituisce, ad avviso del servizio antidiscriminazioni dell'ASGI, una violazione della legislazione nazionale in materia di immigrazione e status del cittadino straniero, nonché dei principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza richiamati anche dalla giurisprudenza costituzionale (sent. Corte Cost. n. 432/2005).

L'ASGI ritiene, pertanto, che il trattamento differenziato previsto per gli studenti di Paesi terzi non membri dell'Unione europea nell'accesso agli studi universitari presso l'Accademia di Belle Arti di Roma con l'assoggettamento al pagamento di tasse e contributi di importo superiore e aggiuntivo a quello previsto per gli studenti nazionali e comunitari, costituisca una discriminazione vietata dall'art. 43 del d.lgs. n. 286/98.

Tali considerazioni sono state opportunamente richiamate anche in un caso di giurisprudenza, attinente ad una fattispecie analoga a quella qui in esame, ovvero l'ordinanza dd 23.12.2006 con la quale il Tribunale di Bologna ha dichiarato quale discriminatorio e illegittimo il comportamento dell'Università privata Bocconi di Milano che applicava tariffe più svantaggiose per i cittadini extracomunitari per quanto concerne i contributi di immatricolazione collocandoli, per il solo fatto della loro nazionalità, nella fascia più elevata, a prescindere dal reddito familiare dello studente e della sua famiglia di appartenenza.

La questione dei profili discriminatori contrari al diritto dell'Unione europea della condotta dell'Accademia di Belle Arti consistente nel prevedere un trattamento sfavorevole agli studenti di nazionalità

extracomunitaria nella fissazione dei livelli delle tasse e dei contributi universitari rileva anche riguardo a talune categorie di cittadini di Paesi terzi non membri dell'Unione europea tutelati dal diritto UE.

La condizione di piena e perfetta parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani e comunitari nell'accesso agli studi universitari deve essere assicurata ai familiari extracomunitari di cittadini italiani o comunitari, anche per effetto delle norme del diritto europeo sulla libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini di Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari, indipendentemente dalla cittadinanza di questi ultimi.

L'art. 24 della direttiva n. 2004/38/CE sulla libera circolazione e soggiorno dei cittadini di Stati membri dell'Unione europea infatti sancisce che "ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base alla presente direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente".

Ulteriormente, l'art. 12 del regolamento comunitario n. 1612/68 (ora Regolamento UE n. 492/2011 dd. 05.04.2011) dispone che i figli di un lavoratore comunitario, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, hanno accesso, alle stesse condizioni dei cittadini del Paese ospitante, ai corsi di istruzione, qualora risiedano nel territorio dello stesso Stato e tale condizione di parità di trattamento deve estendersi a tutti i provvedimenti miranti a facilitare la frequenza dei corsi di insegnamento, ivi compresi gli aiuti, i sussidi e le borse di studio (vedi sentenze CGE 15.03.1989, causa *Echternach e Moritz*, cause 389/87 e 390/87 e CGE, sentenza dd. 13.11.1990, causa C-308/89, caso *Di Leo contro Germania*).

Oltre ai familiari extracomunitari di cittadini di Paesi membri UE, ha rilievo pure la normativa europea in materia di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.

L'art 11 (rubricato appunto "parità di trattamento") comma 1 lettera b) della direttiva 2003/109/CE , relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (d'ora in poi, per brevità, "lungo soggiornanti") e recepita in Italia con il d.lgs. n. 3/2007, prevede quanto segue: "Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento del cittadino nazionale per quanto riguarda...l'istruzione e la formazione professionale, compresi gli assegni scolastici e le borse di studio secondo il diritto nazionale".

L'art. 11 c. 3 lett. b) della direttiva medesima ha previsto quali uniche limitazioni consentite agli Stati membri riguardo al principio di parità di trattamento dei lungo soggiornanti rispetto ai cittadini nazionali nell'accesso all'istruzione, quelle della prova del possesso delle adeguate conoscenze linguistiche e di specifiche condizioni riguardanti la formazione scolastica.

Alla luce di quanto sopra, il servizio anti-discriminazioni dell'ASGI ha chiesto agli organi direttivi dell'Accademia di Belle Arti di Roma di far cessare il comportamento discriminatorio messo in atto nei confronti degli studenti appartenenti a Paesi terzi non membri dell'Unione europea e di rimuovere gli effetti della discriminazione, cancellando il contributo accademico aggiuntivo fisso e restituendo agli studenti extracomunitari le somme che essi avessero già eventualmente versato in occasione del pagamento della prima rata, la cui scadenza era stata prevista per il giorno 10 ottobre prossimo. L'Accademia di Belle Arti di Roma ha successivamente comunicato di aver temporaneamente sospeso la delibera riguardante la tassa aggiuntiva di iscrizione per i soli studenti stranieri fino al 30 novembre prossimo.

Per ulteriori informazioni si veda anche l'articolo comparso sulla rivista on-line: "PIU'CULTURE - Migrazioni ed incontri a Roma", al link: <http://www.piuculture.it/it/2013/09/tassa-1000-studenti-extracomunitari-accademia-belle-arti/?mail=113>

5. Commissione europea: Contraria al diritto UE la normativa italiana sulle borse di studio universitarie di perfezionamento all'estero

Illegittimamente esclusi gli studenti di Paesi UE e lungosoggiornanti. Aperto un procedimento di richiesta di informazioni alle autorità italiane.

Il testo della lettera della Commissione europea, DG Istruzione e Cultura, dd. 5 luglio 2013, è leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/lettera_commissione_europea_05072013.pdf

Il parere inviato dall'ASGI sui profili discriminatori della normativa e delle prassi in materia di borse di studio per l'estero, è leggibile al link:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/lettera_borse_studio.pdf

Il testo del parere dell'UNAR (n. 109 dd. 03.05.2012) sulla normativa nazionale in materia di borse di studio per il perfezionamento all'estero è leggibile al link:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/unar_parere_borse_studio_03052012.pdf

Con una lettera inviata all'ASGI il 5 luglio scorso, la Commissione europea ha comunicato di aver avviato una procedura di consultazione e richiesta di informazioni alle autorità italiane, nell'ambito del meccanismo denominato "EU-Pilot", in merito alla normativa e alla prassi italiane sulle borse di studio universitarie per il perfezionamento all'estero.

Nella missiva inviata all'ASGI, la Commissione europea rileva che le disposizioni della legge n. 398 dd. 30 novembre 1989, che riserva tali borse di studio unicamente ai cittadini italiani, attualmente ancora in vigore, "istituiscono una discriminazione diretta basata sulla nazionalità". "La Commissione europea – continua la missiva – ritiene che la generale esclusione di tutti i cittadini non italiani dall'ammissibilità ad ottenere tali borse di studio va oltre la portata della deroga posta dall'art. 24, paragrafo 2 della direttiva 2004/38/CE ed è in contraddizione con le disposizioni della direttiva 2003/109/CE [sui cittadini di Paesi terzi lungosoggiornanti n.d.r.]".

La presa di posizione della Commissione europea segue l'esposto presentato dal Servizio antidiscriminazioni dell'ASGI il 29 marzo 2012 .

Con una lettera inviata al Ministro dell'Istruzione e alla Commissione europea, il Servizio Antidiscriminazioni dell'ASGI aveva lamentato i profili discriminatori della normativa nazionale in materia di borse di studio per il perfezionamento all'estero, di cui all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 398 ("Norme in materia di borse di studio universitarie", pubblicata in G.U. 14.12.1989, n. 291).

Detto articolo, al comma 2, prevede, infatti, il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell'accesso a tale beneficio ("Al concorso, per titoli ed esami, sono ammessi i laureati di cittadinanza italiana di età non superiore ai ventinove anni, che documentino un impegno formale di attività di perfezionamento presso istituzioni estere ed internazionali di livello universitario, con relativa indicazione dei corsi e della durata").

A tutt'oggi, non risulta che tale norma e relativa clausola di cittadinanza italiana siano state emendate nonostante l'evidente contrasto innanzitutto con il principio di libera circolazione, uguaglianza e parità di trattamento dei cittadini di Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari di cui alle norme di fonte primaria e derivata del diritto dell'Unione europea ed anche con altre norme di diritto dell'Unione europea concernenti il principio di parità di trattamento a favore di talune categorie di cittadini di Stati terzi non membri dell'Unione europea. L'esclusione degli studenti stranieri di Paesi terzi viene inoltre in conflitto con il principio di parità di trattamento contenuto nel T.U. immigrazione.

La mancata espressa abrogazione di tale clausola di cittadinanza da parte del legislatore italiano costituisce per molti Atenei italiani una fonte di confusione ed incertezza nell'applicazione del dispositivo.

Dopo aver compiuto un sommario monitoraggio delle prassi in uso in diversi Atenei italiani, il servizio antidiscriminazioni dell'ASGI aveva rilevato infatti una situazione diversificata, riassumibile come segue:

a) atenei che continuano ad applicare integralmente la clausola di cittadinanza italiana ai fini dell'accesso a tali borse di studio, escludendo dunque non solo i cittadini di Paesi terzi non membri dell'Unione europea, ma anche gli stessi cittadini di Paesi membri dell'UE e i loro familiari

b) atenei che disapplicano la clausola di cittadinanza italiana nei confronti dei soli cittadini di altri Paesi membri dell'UE, ammettendo quest'ultimi a parità di condizioni con i cittadini italiani e senza restrizioni aggiuntive;

c) atenei che disapplicano la clausola di cittadinanza italiana nei confronti dei soli cittadini di altri Paesi membri dell'UE, ammettendo quest'ultimi al beneficio tuttavia a condizioni aggiuntive e più restrittive rispetto a quelle previste per i cittadini italiani.

Nella sua denuncia, l'ASGI aveva sottolineato come la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea abbia chiarito da lungo tempo ormai come non sia compatibile con le norme di diritto comunitario sulla libera circolazione dei lavoratori di Paesi membri e dei loro familiari, indipendentemente dalla cittadinanza di questi ultimi, e sul corrispondente principio di parità di trattamento nell'accesso ai benefici e alle prestazioni sociali e, specificamente a quelli relativi all'istruzione, una normativa nazionale che limiti tale parità di trattamento ai soli sussidi all'istruzione impartita nel Paese ospitante, escludendo invece i sussidi per la partecipazione a corsi di istruzione e perfezionamento in Paesi esteri, ivi compresa la situazione in cui il cittadino comunitario residente nel Paese ospitante o il suo familiare richiedano un sussidio per la partecipazione a corsi di istruzione nel Paese di cui possiedono la cittadinanza. Si veda in proposito la sentenza della Corte di Giustizia europea nel caso *Carmina di Leo*, cittadina italiana residente in Germania, contro il Land di Berlino, dd. 13.11.1990, nella causa C-308/89.

Nella memoria, il servizio anti-discriminazioni dell'ASGI aveva inoltre rilevato che la clausola di cittadinanza italiana per l'accesso al beneficio doveva essere disapplicata anche per i cittadini di Paesi terzi non membri dell'UE titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti in virtù del principio di parità di trattamento contenuto nella direttiva europea n. 109/2003/CE.

Infine, il servizio anti-discriminazione dell'ASGI aveva rilevato come non vi fossero fondati motivi di ragionevolezza tali da giustificare l'esclusione dal beneficio dei cittadini di Paesi terzi in generale, se regolarmente soggiornanti in Italia e che pertanto detta esclusione configurava una discriminazione contraria all'art. 43 del T.U. immigrazione.

A seguito dell'esposto dell'ASGI, anche l'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali), con un successivo parere emanato il 14 maggio 2012 ed inviato all'Università "La Sapienza" di Roma, aveva indicato i profili di contrasto della normativa e delle prassi degli atenei italiani con i principi di parità di trattamento contenuti nella normativa e giurisprudenza europea così come nella normativa italiana sull'immigrazione.

6. Comune di Tolentino (MC): punteggi aggiuntivi ai lungoresidenti nel Comune per le graduatorie ai nidi d'infanzia

Servizio antidiscriminazioni ASGI: possibili profili di discriminazione indiretta.

Il testo della lettera indirizzata dal servizio antidiscriminazioni dell'ASGI al Sindaco del Comune di Tolentino è leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/memo_tolentino.pdf

Il servizio antidiscriminazioni dell'ASGI ha indirizzato una lettera al Sindaco e al Consiglio comunale di Tolentino (prov. di Macerata) in merito alla deliberazione del Consiglio Comunale di Tolentino n. 78 del 25 luglio 2013, con la quale è stata approvata una modifica al "Regolamento asili nido comunali", introducendo un meccanismo premiale nell'attribuzione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria dei richiedenti, basato su un criterio di residenza continuativa nel territorio comunale, al fine di "sostenere

maggiormente il radicamento nel Comune, e quindi a premiare in maniera più marcata la comunità locale...”.

Secondo il servizio antidiscriminazioni dell’ASGI, il criterio di residenza continuativa introdotto dalla deliberazione comunale n. 78/2013 non appare, nei fatti e nella sostanza, ‘neutrale’ rispetto al fattore ‘nazionalità’, in quanto, per ovvie ragioni, l’anzianità di residenza può essere soddisfatta in misura proporzionalmente maggiore dai cittadini italiani rispetto a quelli stranieri, con questo determinando una possibile ‘discriminazione indiretta’ o ‘dissimulata’, vietata dal diritto dell’Unione europea.

Secondo il servizio antidiscriminazioni dell’ASGI, il criterio non risponderebbe nemmeno al requisito di ragionevolezza richiesto dalla giurisprudenza costituzionale.

La questione dei nidi d’infanzia, destinati ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età riguarda il diritto all’accesso alle prestazioni socio-assistenziali, in quanto il bene pubblico tutelato non è solo quello della cura dell’infanzia, ma anche quello dell’accesso delle donne nel mercato del lavoro in un quadro di pari opportunità, mediante una migliore conciliazione tra impegni familiari e scelte professionali. Tale è la ratio fondamentale tanto della norma statale fondamentale (art. 1 legge 6 dicembre 1971, n. 1044) quanto delle leggi regionali in materia (per la Regione Marche la L.r. n 13 maggio 2003, n. 9, in particolare l’art. 7).

L’ASGI sottolinea al riguardo l’irragionevolezza, e dunque il possibile contrasto con i valori costituzionali di eguaglianza, della finalità di privilegiare nelle graduatorie per l’ammissione agli asili per l’infanzia i lungo residenti nel Comune di Tolentino. Tale criterio potrebbe, infatti, svantaggiare coloro - siano essi/e cittadini/e italiani/e provenienti da altre regioni che lavoratori/trici stranieri -che hanno maggiore bisogno di tale servizio socio-assistenziale in ragione della circostanza obiettiva del loro percorso migratorio che li porta lontano dai luoghi di origine e, dunque, anche dalla rete allargata dei famigliari che solitamente sostengono i genitori nella cura e custodia dei bambini in tenera età (ad es. in primis i nonni).

Ponendo in posizione di svantaggio pure i cittadini italiani provenienti da altre località o regioni italiane oppure dall’estero, il criterio introdotto dalla deliberazione comunale n. 78/2013 costituirebbe, ulteriormente, una possibile discriminazione per motivi di provenienza geografica vietata dall’art. 44 comma 1 del d.lgs. n. 286/98, così come modificato dall’art. 34 comma 32 del d.lgs. n. 150/2011: “Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione”.

ALTRE NOTIZIE IN BREVE SULLE ATTIVITA’ DELLE ANTENNE ANTIDISCRIMINAZIONI DELL’ASGI

Milano

- Si è tenuta la prima udienza relativa al ricorso anti-discriminazione promosso dinanzi al Tribunale di Milano da ASGI ed altre associazioni riguardante l’accesso al SSN, e quindi al pediatra di base, per i bambini stranieri figli di irregolari. La regione Lombardia ha proposto un incontro, che si terrà l’8 ottobre, per discutere di una possibile soluzione conciliativa alla questione. La proposta sembrerebbe essere quella di consentire l’accesso del minore al pediatra ma con diverse modalità rispetto agli altri minori (tramite “prestazioni occasionali”);

- E' stata inviata una lettera alla Fondazione Banca del Monte di Lombardia la quale, istituendo il concorso "Ivano Becchi", ha previsto tra i requisiti di ammissione allo stesso la cittadinanza italiana, comunitaria, della zona Schengen o il possesso del permesso di soggiorno CE lungo soggiornanti. APN e ASGI hanno quindi chiesto, richiamando le norme che garantiscono la parità di trattamento, la modifica dei requisiti del bando consentendo l'accesso a tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e la pubblicità della modifica;

- Continuano le decisioni positive in materia di accesso al beneficio per famiglie numerose (assegno 3 figlio) a favore dei cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE lungo soggiornanti (Tribunale di Milano, Tribunale di Varese);

- E' stato depositato un ricorso anti-discriminazione contro il Comune di Serina (prov. di Bergamo) il quale, nel regolamento "contributo alle famiglie per le nuove nascite" prevede, per accedere a detto beneficio, il requisito della cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori. Asgi e Cooperativa impresa sociale Ruah hanno quindi chiesto di modificare il regolamento includendo, quali beneficiari del diritto anche i figli di genitori stranieri nonché di pagare a dette famiglie il contributo e di pubblicare il provvedimento emanato.

NORMATIVA ITALIANA

1. Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale la "Legge europea 2013" e la legge di "delegazione europea 2013"

Accesso al pubblico impiego per lungosoggiornanti, familiari di cittadini italiani o UE, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria, nonché diritto dei lungosoggiornanti all'assegno famiglie numerose. Carta di soggiorno anche al partner del cittadino dell'Unione. Delega al Governo per attuare la direttiva 2011/98 su procedure d'ingresso e soggiorno e diritti comuni dei lavoratori di Paesi terzi.

Il testo della legge 6 agosto 2013 n. 96 ("Legge di delegazione europea 2013") è leggibile al link:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/legge_96_2013.pdf

Il testo della legge 6 agosto 2013 n. 97 ("Legge europea 2013") è leggibile al link:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/legge_97_2013.pdf

Il testo dell'ordine del giorno n. G7.100 (sen. Uras e altri), approvato dal Governo come raccomandazione nella seduta del Senato dell'8 luglio 2013, è leggibile al link:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/ordine_giorno_g7_100.pdf

Il testo dell'ordine del giorno n. 9/1327/7 (Dep. Gozi, Mosca, Guerini e altri) approvato dal Governo è leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/ordine_giorno_9.1327.7.pdf

La proposta di emendamento ASGI al ddl "delegazione europea 2013", è leggibile al link:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/proposta_asgi_emendamento_ddl_delegazione_europea.pdf

Hanno trovato pubblicazione sulla G.U. n.194 del 20-8-2013 e sono entrare in vigore il 4 settembre scorso, la legge 6 agosto 2013, n. 96 ("Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013") e la legge 6 agosto 2013, n. 97 ("Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013").

La Legge europea 2013 e la Legge di delegazione europea 2013 sono i nuovi strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione Europea previsti dalla recente legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha introdotto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea. La legge comunitaria annuale prevista dalla legge n. 11 del 2005 è infatti sostituita da due distinti provvedimenti: la Legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione Europea, e la Legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

1. La “legge europea 2013” contiene, tra l'altro, disposizioni sull'**accesso dello straniero al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione**, sancendo anche nella normativa di settore riguardante il pubblico impiego il diritto di familiari di cittadini UE, lungosoggiornanti, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria all'accesso alla funzione pubblica, con gli stessi limiti e condizioni previste per i cittadini dell'Unione europea. Precisamente, l'art. 7 della legge recita:

Modifiche alla disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. Casi EU Pilot 1769/11/JUST e 2368/11/HOME.

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «Unione europea» sono inserite le seguenti: «e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente»;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano».

2. All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo la parola: «rifugiato» sono inserite le seguenti: «e dello status di protezione sussidiaria».

La legge trae origine dalle osservazioni rivolte alle autorità italiane dalla Commissione europea nell'ambito dei procedimenti preliminari di infrazione EU Pilot 1769/11/JUST e 2368/11/HOME, in base alle quali i quali la prassi generalizzata di esclusione dai concorsi pubblici dei cittadini di Paesi terzi familiari di cittadini UE, dei rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e dei lungo soggiornanti, risultava in contrasto con rispettivamente le direttive europee 2004/38, 2004/83 e 2003/109. Tali procedimenti hanno avuto con ogni probabilità origine dall'esposto inoltrato dall'ASGI alla Commissione europea in data 31.10.2009 e dall'interrogazione proposta dalla Parlamentare europea Debora Serracchiani, alla quale aveva risposto in forma scritta la Commissaria europea Ms. Malmström il 26 marzo 2010 (doc. n. E-6422/09EN, disponibile al link: <http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/parliamentary-questions.html#sidesForm> e trascritto in lingua italiana al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=911&l=it).

La legge ha inteso dunque adeguare la normativa interna sul pubblico impiego e l'accesso ai concorsi e alle selezioni pubbliche agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, evitando dunque il procedimento

di infrazione del diritto UE che altrimenti la Commissione europea avrebbe potuto promuovere ai sensi del Trattato UE. L'adeguamento si rileva tuttavia ancora parziale ed insufficiente in quanto la normativa di settore non è stata riformata anche con riferimento ad altre due categorie di cittadini di Paesi terzi non membri UE, cui pure l'accesso al pubblico impiego dovrebbe essere consentito per effetto della legislazione europea, ovvero i titolari di Carta Blu UE di cui alla direttiva 2009/50, attuata in Italia con il d.lgs. n. 108/2012 (art. 12 c. 3 direttiva 2009/50) e i titolari di permesso di soggiorno CE per lungosoggiornanti rilasciato da altro Stato membro che hanno acquisito il diritto di soggiorno in Italia per motivi di lavoro (art. 21 direttiva n. 109/2003).

Nonostante le richieste e gli appelli che erano stati indirizzati da ASGI (si veda al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2845&l=it), altre associazioni e da Sergio Briguglio, il legislatore non ha inteso adeguare formalmente la normativa sul pubblico impiego al principio di parità di trattamento previsto a favore della generalità dei lavoratori migranti regolarmente soggiornanti in Italia dall'art. 2 c. 3 del d.lgs. n. 286/98, facente riferimento alla Convenzione OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) n. 143/1975.

Oggi la giurisprudenza di merito e' decisamente orientata a riconoscere il diritto di partecipazione ai concorsi pubblici allo straniero titolare di un permesso che abiliti allo svolgimento di attività lavorativa, in relazione a quegli impieghi che non comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale, fondando tale diritto sugli obblighi internazionali alla parità di trattamento scaturenti dall'adesione e ratifica alla Convenzione OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) n. 143/1975 [da ultimo Tribunale di Como, ordinanza 15 maggio 2013 (si veda al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2748&l=it)].

La Corte Costituzionale, per parte sua, con l'ordinanza 139/2011 ha rigettato per inammissibilità un ricorso in materia, invitando il giudice ad adottare un'interpretazione delle norme costituzionalmente orientata, e questo invito e' stato interpretato giustamente, da successive sentenze di merito, come un implicito sostegno all'orientamento "aperto".

La 'legge europea 2013' non risolverà dunque interamente il contenzioso relativo all'accesso degli stranieri di Paesi terzi ai rapporti di pubblico impiego.

Ne corso dell'iter parlamentare il Governo ha accolto come raccomandazione un ordine del giorno (n. G. 7/100), presentato dai Senatori Uras et al., in cui si è invitato il Governo a fare chiarezza, con estrema urgenza, su tale materia, anche intervenendo con una interpretazione autentica che espliciti che, ai lavoratori dei paesi terzi, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale e titolari di permesso di soggiorno, occorre garantire parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, secondo le norme espressamente previste ai sensi dei commi 2 e 3, dell'articolo 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998. Ugualmente, alla Camera dei Deputati, il Governo ha accolto un ordine del giorno presentato dai deputati Gozi, Mosca, Guerini ed altri (n. 9/1327/7), che lo impegna a valutare la possibilità di fornire, in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame, un'interpretazione costituzionalmente orientata di tali disposizioni che espliciti definitivamente la parificazione, ai fini dell'accesso al pubblico impiego, tra il cittadino straniero legalmente soggiornante in Italia per motivi che consentono lo svolgimento di attività lavorativa e il cittadino dell'Unione europea.

L' ASGI si augura che tali ordini del giorno/raccomandazioni non restino lettera morta, e che il loro accoglimento da parte del Governo non resti un fatto meramente formale.

2. La "Legge europea 2013" ha inteso risolvere anche la questione dell'incompatibilità con gli obblighi europei derivanti dalla direttiva 2003/109 della normativa e prassi italiane neganti l'**accesso dei lungosoggiornanti all'assegno INPS nuclei familiari numerosi**.

L'assegno per i nuclei familiari numerosi è una prestazione sociale di natura economica annuale che i Comuni concedono alle famiglie che hanno almeno tre figli minori e un reddito basso e che poi viene erogato dall'INPS sulla base dell'art. 65 della l. n. 448/1998 (D.M. 21.12.2000, n. 452). La domanda per l'erogazione

del beneficio deve essere presentata al Comune di residenza da uno dei due genitori, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio. I Comuni sono dunque titolari del potere concessorio del beneficio, il quale tuttavia viene successivamente erogato dall'INPS sulla base degli elenchi dei nominativi trasmessi dai Comuni.

La normativa citata di cui all'art. 65 della legge n. 448/1998 e successive modifiche e norme applicative prevedono il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria ai fini dell'accesso al beneficio. Con circolare n. 9/2010, successiva al d.lgs. n. 251/07, l'INPS ha riconosciuto anche ai cittadini di Paesi terzi, titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il diritto di ricevere il beneficio sociale.

Nonostante la previsione sulla parità di trattamento in materia di prestazioni di assistenza sociale contenuta nella direttiva europea n. 109/2003, recepita con il d.lgs. n. 3/2007, l'Inps e le autorità ministeriali non hanno inteso estendere espressamente anche ai cittadini di Paesi terzi lungosoggiornanti il diritto al beneficio sociale dell'assegno famiglie numerose. Ne è derivata una lunga lista di contenziosi giudiziari che, nella quasi totalità dei casi, si è risolta nel riconoscimento da parte dei giudici della titolarità dei lungosoggiornanti a beneficiare della prestazione sociale e conseguente condanna dei Comuni e dell'INPS soccombenti al pagamento delle spese legali (per quanto concerne le ultime, si veda al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2741&l=it).

L'art. 13 della legge n. 97/2013 intende risolvere questa questione, alla luce anche del fatto che, nel frattempo, la Commissione europea aveva avviato al riguardo una formale procedura di infrazione del diritto UE (n. 2013/4009), giunta alla fase di messa in mora ex art. 258 TFUE.. Anche in questo caso, tale procedura di infrazione è stata avviata con ogni probabilità a seguito dell'esposto inviato dal Servizio antidiscriminazioni dell'ASGI nell'aprile del 2011 (si veda al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1553&l=it).

Con l'art. 13 della legge n. 97/2013 i lungosoggiornanti vengono equiparati ai cittadini italiani e comunitari nell'accesso alla prestazione sociale e, a tale scopo, viene prevista una copertura finanziaria a decorrere dalla data del 1 luglio 2013.

Di seguito il testo dell'art. 13:

Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Procedura di infrazione 2013/4009.

1. All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «cittadini italiani residenti» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 15,71 milioni di euro per il periodo dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013 e in 31,41 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede:

a) quanto a 15,71 milioni di euro per l'anno 2013, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

b) quanto a 4,41 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di

cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede ad effettuare il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle misure di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione lineare, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. In risposta alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea (2011/2053), la “legge europea 2013” contiene anche alcune disposizioni che emendano il d.lgs. n. 30/2007 di recepimento e attuazione in Italia della direttiva n. 2004/38 sulla libera circolazione e soggiorno dei cittadini UE e dei loro familiari. Tali disposizioni estendono, tra l'altro, anche al **partner con cui il cittadino dell'Unione europea abbia una stabile relazione attestata da documentazione ufficiale** il diritto alla libera circolazione e al soggiorno, con conseguente eventuale rilascio della carta di soggiorno di familiare di cittadino UE non avente la cittadinanza di uno Stato membro UE, in caso di cittadinanza di un Paese terzo non membro UE.

Tali disposizioni devono trovare applicazione anche nei confronti dei partner di cittadini italiani, sia in relazione a quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 30/2007 (“*Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana*”), sia in relazione all'espresso divieto di ‘discriminazioni a rovescio’ contenuto nella legge 24.12.2012, n. 234 (1° comma nell'art. 32 , 1° comma, lett. i) ed art. 53) per cui “*Le norme italiane di recepimento e di attuazione di norme e principi della Comunità europea e dell'Unione europea assicurano la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'UE residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani*”.

La norma della ‘legge europea 2013’ dunque sancisce espressamente nella normativa italiana di recepimento della direttiva europea quanto era stato già riconosciuto dalla più avanzata giurisprudenza ovvero il diritto fondamentale spettante a ciascuna persona a vivere liberamente una relazione di coppia, senza discriminazioni fondate sul suo orientamento sessuale, quale parte integrante cioè del diritto al rispetto della propria vita personale e familiare riconosciuto anche a livello internazionale (Corte europea dei diritti dell'Uomo, sentenza *Schalk and Kopf v. Austria*, 24 giugno 2010) e richiamato anche dalla nostra Corte Costituzionale nella sentenza n. 138/2010 (in proposito Tribunale di Reggio Emilia, decreto 13 febbraio 2012, si veda al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2047&l=it). Tale possibilità, sinora, era prospettata solo in via amministrativa, dalla circolare n. 8996 del 2012 del Ministero dell'Interno.

4. La legge di delegazione europea 2013 indica le direttive europee per il cui recepimento il Parlamento ha delegato il Governo, che provvederà tramite appositi decreti legislativi, per i quali dovrà essere raccolto il parere delle apposite commissioni parlamentari. Tra queste direttive figurano: la n. 2011/36/UE concernente

la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime; la n. 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (termine di recepimento 20 maggio 2013); la n. 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (termine di recepimento 21 dicembre 2013); la n. 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25 dicembre 2013). Mentre per le prime tre direttive citate, la 'legge di delegazione europea' ha contemplato criteri e principi direttivi entro i quali il Governo dovrà esercitare il potere di delega, per quanto riguarda la direttiva n. 2011/98 relativa alla procedura unica di domanda per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno ed l'insieme comune di diritti dei lavoratori di Paesi terzi, il Parlamento non ha inteso prevedere alcune criterio e principio direttivo, lasciando dunque un'amplissima discrezionalità all'esecutivo nell'esercizio del potere di delega in un ambito di importanza decisiva per la legislazione complessiva sull'immigrazione. Tale fatto è stato oggetto di critiche da parte dell'ASGI che aveva proposto ai parlamentari un documento per emendare il disegno di legge di delegazione europea al riguardo.

2. Entrate in vigore le modifiche alle disposizioni in materia di cittadinanza italiana per i neodiciottenni stranieri nati e residenti in Italia

Non imputabili all'interessato gli inadempimenti dei genitori o della PA purchè l'effettiva presenza continuativa in Italia venga documentata. Obbligo di informazione degli ufficiali di stato civile.

*La sentenza del Tribunale di Roma, sez. I civile, n. 13821 del 14 giugno 2013 è leggibile al link:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_roma_sentenza_13821_13.pdf*

*Il decreto del Tribunale di Firenze, 1.a sez. civile, 09 luglio 2013, è leggibile al link:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_firenze_decreto_090713.pdf*

*Il decreto del Tribunale di Reggio Emilia, dd. 31.01.2013 (proc. n. 6448/2012 r.g.), è leggibile al link:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_reggio_emilia_decreto_31012013.pdf*

*Il decreto del Tribunale di Pordenone, dd. 13 luglio 2012, è leggibile al link:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tr_pordenone_decreto_130712.pdf*

Con la pubblicazione sulla G.U. n. 194 dd. 20 agosto 2013), del D.L.21.06.2013, n. 69, convertito nella legge n. 98/2013, sono entrate in vigore anche le norme in materia di semplificazione del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana per lo straniero nato in Italia e ivi residente fino al compimento del 18° anno di età (art. 33).

Le norme prevedono che al richiedente non potrà essere imputata la mancanza dell'effettiva sussistenza del requisito di presenza legale ed iscrizione anagrafica ininterrotta in Italia dal momento della nascita e fino al compimento della maggiore età, qualora questa sia imputabile ad eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, purchè possa comunque dimostrare l'effettiva continuativa presenza in Italia con idonea documentazione (ad es. pagelle scolastiche, certificazioni di vaccinazioni sanitarie,...). La questione sinora era stata affrontata parzialmente da due circolari del Ministero dell'Interno la n. K60.1 dd. 5 gennaio 2007 e quella n. K. 64.2/13 del 7 novembre 2007. Negli ultimi mesi diverse pronunce giurisprudenziali si erano espresse nella direzione oggi affermata dalla nuova norma. In tal senso, ad es. Tribunale di Reggio Emilia, decreto 3 gennaio 2013; Tribunale di Roma, sez. I civile, sent. n.

13821 del 14 giugno 2013; Tribunale di Firenze, decreto 9 luglio 2013; Tribunale di Pordenone, decreto 13 luglio 2012.

Le nuove disposizioni hanno previsto anche un obbligo per gli ufficiali di stato civile di comunicare agli interessati, nei sei mesi precedenti il compimento della maggiore età, la possibilità di esercitare il diritto all'acquisto della cittadinanza per beneficio di legge entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza di tale comunicazione, il diritto all'acquisto della cittadinanza può essere esercitato anche dopo la scadenza di detto termine.

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 (in questo stesso S.O. alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia». (13A07086) (GU n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63)

Vigente al: 20-8-2013

Art. 33

Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia

1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione.

2. Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.

2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici.

3. Accesso degli stranieri alle prestazioni di disabilità : l'INPS finalmente rispetta le pronunce della Corte Costituzionale

Messaggio INPS n. 13983 del 4 settembre 2013.

Il testo del messaggio n. 13983/13 dell'INPS - Direzione centrale Assistenza e Invalidità Civile - Pensioni dd. 04.09.2013, è leggibile al link:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/messaggio_inps_13983_13.pdf

Le prestazioni di welfare previste in favore delle persone con disabilità dalla legislazione nazionale quali l'indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità, l'assegno mensile di invalidità e l'indennità mensile di frequenza, devono essere concesse "a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, alla sola condizione che siano titolari del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41 TU immigrazione"

Con una circolare diramata a tutti gli uffici periferici dalla Direzione Centrale Assistenza e Invalidità Civile-Pensioni, l'INPS finalmente riconosce e applica, con notevole ritardo, le diverse sentenze della Corte

Costituzionale, che avevano dichiarato l'illegittimità costituzionale del requisito del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, introdotto dall'art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000.

La circolare ricorda anche l'avvenuto aggiornamento del sito web dell'INPS, nella sezione concernente le informazioni sulle prestazioni a favore degli invalidi civili, con l'indicazione che queste spettano ai cittadini stranieri extracomunitari alla sola condizione del soggiorno legale nel territorio dello Stato.

La circolare precisa che le pronunce della Corte Costituzionale debbono trovare applicazione a tutte quelle situazioni che non si siano ancora definite con sentenze passate in giudicato, per cui gli immigrati che si siano visti rigettare dall'INPS le proprie istanze per mancanza del requisito del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, potranno presentare apposite domande di riesame e che queste verranno accolte, nei limiti del termine di prescrizione decennale.

L'ASGI ricorda che tali adempimenti dell'INPS giungono anche a seguito dell'ordinanza del Tribunale di Pavia del 12 luglio scorso (*leggibile al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2839&l=it*). Mediante tale ordinanza, infatti, il Giudice del lavoro aveva accertato il carattere discriminatorio del comportamento posto in essere dall'INPS nel continuare a non dare effettiva attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 329/2011, ed ordinava all'INPS di modificare la propria pagina internet, precisando come l'indennità di frequenza per minori disabili spetti a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se privi del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e alla sola condizione del possesso del permesso di soggiorno della validità di almeno un anno di cui all'art. 41 del TU immigrazione.

Sul punto, vista l'inerzia dell'INPS, ASGI, APN e NAGA avevano promosso un ulteriore ricorso avanti il Tribunale di Milano per ottenere il medesimo ordine con riferimento a tutti gli altri istituti di invalidità. Successivamente alla notifica di questo ulteriore ricorso (per il quale è fissata udienza al 17.9.13) l'INPS ha modificato il proprio sito web ed emanato la circolare.

Un gruppo di Senatori appartenenti ai gruppi di PD, Scelta Civica, M5S e SEL, guidati dalla senatrice Puppato (PD), avevano presentato nella seduta del 24 luglio scorso, un'interrogazione urgente ai Ministri per l'Integrazione, Kyenge, e del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giovannini, chiedendo che venisse a cessare la grave pratica discriminatoria in materia di accesso alle prestazioni assistenziali che continuava ad essere praticata dall'Inps nei confronti dei cittadini stranieri invalidi o portatori di *handicap* (*il testo dell'interrogazione è leggibile al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2851&l=it*).

L'ASGI segnala, tuttavia, che nel sito web dell'INPS non sarebbe ancora stata opportunamente modificata la parte relativa all'accesso alle prestazioni d'invalidità nella sezione dedicata propriamente ai "Lavoratori stranieri", ove chiaramente i migranti e gli operatori sono portati a rivolgersi per ottenere informazioni utili sui loro diritti.

"Restiamo in attesa di queste ulteriori modifiche ma siamo soddisfatti dell'invio del messaggio dell'INPS. Ora, però, è necessario uniformare e diffondere una corretta informazione attraverso tutti i mezzi possibili" - dichiara l'avv. Guariso dell'ASGI - *"per un piena ed effettiva attuazione della giurisprudenza costituzionale di tutte le prestazioni di assistenza sociale che costituiscono diritti soggettivi ai sensi della legislazione vigente"*.

4. Avviata la sperimentazione della nuova 'carta acquisti' in dodici città italiane

Possono accedere alla prestazione anche i lungosoggiornanti, i rifugiati e i titolari della protezione sussidiaria. Domande entro la metà di luglio.

Il testo del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 10 gennaio 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013) è leggibile al link:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/decreto_min_lavoro_10012013.pdf

Il facsimile del modulo di domanda per la carta acquisti sperimentale
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/carta_acquisti_modulo_domanda.pdf

L'art. 60 del D.-L. 09.02.2012 n. 5, convertito dalla legge 04.04.2012, n. 35 ha previsto la sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti di un nuovo beneficio sociale per i meno abbienti denominato "carta acquisti sperimentale", da affiancarsi alla carta acquisti "ordinaria", introdotta dall'art. 81 c. 29 del D.-L. n.112/2008, convertito dalla legge 06.08.2008, n. 133.

Con il decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dd. 10.01.2013 (pubblicato in G.U. n. 102 dd. 03.05.2013) sono state definitive le modalità attuative del nuovo beneficio sociale con riferimento a: i criteri di identificazione dei beneficiari da parte dei Comuni; l'ammontare delle disponibilità sulle carte acquisti; le modalità di implementazione del beneficio e dei flussi informativi riguardo ai rapporti tra Comuni, INPS quale 'soggetto attuatore' e Poste italiane quale "gestore del servizio".

Si tratta di un beneficio riservato alle famiglie in cui è presente almeno un componente di età inferiore ai 18 anni e che si trovano in condizioni economiche e lavorative di estremo disagio, in particolare con ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro e assenza di lavoro per tutti i componenti del nucleo in età attiva con cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nei 36 mesi precedenti. Il richiedente dovrà essere residente in uno dei Comuni interessati dalla sperimentazione da almeno un anno.

La concessione della Carta sarà condizionata dalla sottoscrizione di un impegno (al momento della presentazione della domanda) da parte del richiedente di adesione al progetto personalizzato che potrebbe riguardarlo. Sarà motivo di esclusione dal beneficio della Carta acquisti sperimentale la mancata sottoscrizione del progetto personalizzato di presa in carico e/o l'attuazione di comportamenti reiterati da parte dei componenti del Nucleo Familiare che appaiano, ai competenti Servizi Sociali comunali, inconciliabili con gli obiettivi e le attività dettagliate nel progetto stesso.

Il decreto ha previsto che i dodici comuni destinatari della sperimentazione (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona) effettuino una selezione dei beneficiari mediante la compilazione di una prima graduatoria a seguito di avviso pubblico e previa istanza dei diretti interessati su modello prestampato e dichiarazione di atto di notorietà predisposto dal Ministero del Lavoro. Nel corso del mese di luglio i Comuni hanno diramato gli avvisi pubblici e i termini per la presentazione delle domande scadono verso la metà di luglio, con differenze di alcuni giorni tra Comune e Comune.

Ai Comuni viene affidato il compito di depurare l'iniziale graduatoria sulla base della verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari richiedenti, tra cui i requisiti di nazionalità, in quanto le disposizioni di legge e quelle attuative riservano il beneficio ai soli cittadini italiani o comunitari, ovvero ai familiari di cittadini italiani o comunitari indipendentemente dalla nazionalità, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini stranieri di Paesi terzi lungo soggiornanti (titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti). Si fa notare che sebbene non vengano menzionati nella normativa, i rifugiati e i titolari della protezione sussidiaria sono stati inseriti tra i beneficiari della prestazione sociale, come si evince dal facsimile del modulo di domanda predisposto dal Ministero del Lavoro. L'equiparazione deriva dagli obblighi scaturenti della direttiva 29 aprile 2004 n. 2004/83/CE, attuata in Italia con il d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251. L'art. 28 di detta direttiva stabilisce infatti che "1. Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ricevano, nello Stato membro che ha concesso tali status, adeguata assistenza sociale, alla stregua dei cittadini dello Stato membro in questione 2. In via d'eccezione alla regola generale di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono limitare l'assistenza sociale per i beneficiari della protezione sussidiaria alle prestazioni essenziali, che in tal caso sono offerte allo stesso livello e alle stesse condizioni di ammissibilità previste per i cittadini dello Stato membro in questione". In sede di recepimento della direttiva, l'Italia non si è avvalsa di tale deroga.

A seguito di trasmissione della graduatoria da parte dei Comuni, l'INPS procede all'identificazione dei beneficiari, mediante proprie verifiche sulla sussistenza dei requisiti soggettivi, con conseguente trasmissione

dei dati alle Poste per l'accreditamento delle somme di denaro e ai Comuni per la comunicazione/notifica dei provvedimenti di esclusione agli interessati;

L'esclusione dei cittadini stranieri di Paesi terzi non membri UE dal beneficio della 'carta acquisti sperimentale', con le sole eccezioni dei cittadini di altri Stati membri UE e loro familiari, dei lungosoggiornanti e dei rifugiati e titolari della protezione sussidiaria, configura i seguenti profili di violazione del diritto dell'Unione europea e del diritto costituzionale:

a) Violazione del principio generale costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.) e degli obblighi scaturenti dall'adesione alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo (art. 117 Cost.)

Con svariate sentenze (tra cui la n. 187/2010, 329/2011, n. 40/2013), la Corte Costituzionale ha specificato che non possono ammettersi discriminazioni fondate sulla nazionalità o sull'anzianità di residenza nell'ambito di benefici sociali che coinvolgono beni e valori di primario risalto nel quadro dei diritti fondamentali della persona: dalla tutela dell'infanzia e della salute, alla salvaguardia delle condizioni accettabili di vita, di sostentamento economico, alle esigenze di agevolare la futura inclusione sociale e lavorativa del minore disabile. Questo anche in ossequio agli obblighi internazionali scaturenti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e al principio di non-discriminazione da essa sancito all'art. 14, come ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr. CEDU, sentenza *Koua Poirrez c. Francia*, 30 settembre 2003 in particolare paragrafo 43; sentenza *Gaygusuz c. Austria*, 16 settembre 1996, in particolare paragrafo 45). Con la sentenza n.10/2010, la Corte Costituzionale ha espressamente affermato che il beneficio della 'carta acquisti', essendo rivolto a persone che versino in condizioni di estremo bisogno, realizza un diritto fondamentale della persona, in quanto mira a tutelare il nucleo irriducibile della dignità della persona umana, per cui la normativa che riguarda tale beneficio sociale deve essere ricostruita alla luce dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale di cui - tra l'altro - agli artt. 2 e 3 della Costituzione (paragrafi 6.3 e 6.4 della sentenza). L'esclusione tour court dal beneficio degli stranieri di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia appare dunque incostituzionale per violazione del principio costituzionale di uguaglianza e per contrasto della norma interna con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo (art. 117 c. 1 Cost.).

a) Violazione delle clausole di non discriminazione in materia di sicurezza sociale contenute in taluni Accordi euromediterranei sottoscritti tra la Comunità europea (ora Unione europea) e taluni Paesi della sponda Sud del bacino del Mediterraneo.

Rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario anche le clausole di "non discriminazione" in materia di sicurezza sociale contenute negli Accordi di Associazione euromediterranei stipulati tra la Comunità Europea e i relativi Stati terzi. Si tratta, nello specifico, degli Accordi euromediterranei che istituiscono un'Associazione tra le Comunità Europee e i loro Stati membri, da un lato, e rispettivamente la Repubblica Tunisina, il Regno del Marocco e l'Algeria, dall'altro, tutti ratificati con legge e vincolanti per l'Italia in quanto membro della CE (ora UE). Ugualmente, pari clausola di parità di trattamento è contenuta nella decisione n. 3/80 dell'Accordo di Associazione CEE-Turchia.

Tali accordi, infatti, contengono espressamente una clausola di parità di trattamento nella materia della "sicurezza sociale".

A titolo di esempio, l'art. 68 dell'Accordo euromediterraneo con l'Algeria firmato il 22 aprile 2002 ed entrato in vigore il 10 ottobre 2005 (e clausole del tutto analoghe sono contenute negli accordi con Marocco firmato il 26.02.1996 ed entrato in vigore il 01.03.2000 e Tunisia firmato il 17.07.1995 ed entrato in vigore il 01.03.1998, ma non invece in quelli sottoscritti con Egitto, Israele, Regno di Giordania, Palestina) prevede che "1...i lavoratori di cittadinanza algerina e i loro familiari conviventi godono, in materia di sicurezza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di ogni discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati. 2. Il termine "sicurezza sociale" include i settori della sicurezza sociale che concernono le prestazioni relative alla malattia e alla maternità, all'invalidità, le prestazioni di vecchiaia e per i superstiti, i benefici relativi agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, al decesso, le prestazioni relative alla disoccupazione e quelle familiari". Il successivo art. 69

specifica quali sono i destinatari della previsione sulla parità di trattamento ovvero "i cittadini delle parti contraenti residenti o legalmente impiegati nel territorio dei rispettivi paesi ospiti", fissando dunque l'unico requisito della residenza o dell'attività lavorativa legale svolta nel territorio della parte contraente.

E' opportuno ricordare al riguardo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, secondo la quale innanzitutto tali disposizioni concernenti il divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità nella materia della sicurezza sociale sono di immediata e diretta applicabilità nell'ordinamento degli Stati membri e hanno il rango di norme di diritto derivato del diritto comunitario, fonte dunque di obblighi e diritti, imponendo dunque la disapplicazione delle norme interne eventualmente confliggenti o incompatibili (in tal senso la causa di riferimento e' *Kziber c. Germania*, sentenza CGE 31 gennaio 1991, causa C-18/90).

La seconda importante questione interpretativa risolta dalla Corte di Giustizia europea e' stata quella riguardante la nozione di "sicurezza sociale" contenuta nei citati Accordi euromediterranei - ed ancor prima negli accordi di cooperazione che li hanno preceduti-, che deve essere intesa allo stesso modo dell'identica nozione contenuta nel regolamento CEE n. 1408/71 (ora Regolamento CE n. 883/2004). Tale regolamento, dopo le modifiche apportate dal Regolamento del Consiglio 30/4/1992 n. 1247, include nella nozione di "sicurezza sociale" oltre alle "prestazioni familiari" ovvero quelle "prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari" (ora art. 1 lett. z) Reg. CE n. 883/2004), anche le "prestazioni speciali a carattere non contributivo", definite ora prestazioni "miste" ai sensi dell'art. 70 del Regolamento n. 883/2004/CE, [incluse quelle] destinate alla tutela specifica delle persone con disabilità, [...] ed elencate nell'allegato II bis (ora allegato X)" (ad es. Corte di Giustizia Europea, ord. 17 aprile 2007 -causa *Mamate El Youssfi c. Office National des Pensions*. ; Corte di Giustizia Europea, sentenza *Henia Babahenini c. Belgio* dd. 15/01/1998, causa C-113/97).

E' del tutto evidente che la 'carta acquisti sperimentale' costituisce una 'prestazione familiare' ai sensi del Regolamento CE n. 883/2004 e dunque dovrebbe rientrare nella sfera applicativa del principio di parità di trattamento di cui ai citati accordi euromediterranei. Ne consegue che l'esclusione dal beneficio dei cittadini algerini, tunisini, marocchini e turchi e dei loro familiari costituisce un profilo di violazione del diritto UE.

Sulla diretta e immediata applicazione nell'ordinamento interno della clausola di parità di trattamento di cui agli Accordi euromediterranei, si veda anche: Cassazione, sentenza n. 17966/2011, depositata il 1 settembre 2011.

4. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale entrate in vigore le norme del decreto-legge in materia di contrasto alla violenza di genere

Previsto un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale alle vittime straniere di violenza domestica.

Il testo del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 è leggibile al link:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/d_1_14082013_93.pdf

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n. 191 dd. 16 agosto 2013), sono entrate in vigore le disposizioni del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 ("*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*"). Il Parlamento ha dunque ora sessanta giorni di tempo per la conversione del decreto in legge.

L'art. 4 del decreto-legge prevede l'inserimento del T.U. immigrazione (d.lgs. n. 286/98) di una nuova norma, l'art. 18 bis, per la tutela degli stranieri vittime di violenza domestica. La norma prevede la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno a favore delle vittime di violenza domestica, nei casi in cui, nel corso di operazioni di polizia o di indagini o procedimenti per taluni reati commessi in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o di abuso nei confronti di una vittima straniera ed emerga

un concreto e attuale pericolo per l'incolumità di quest'ultima come conseguenza della scelta di sottrarsi alla violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini. Il permesso può essere rilasciato dal questore, su proposta o su parere favorevole del procuratore della Repubblica. Un'ipotesi alternativa è quella in cui situazioni di violenza a danno della vittima straniera emergano nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali. In tal caso, la sussistenza degli elementi e delle condizioni per procedere al rilascio del permesso di soggiorno è valutata dal questore sulla base della relazione presentata dai servizi sociali.

Sulle previsioni del decreto-legge in materia di violenza domestica, gli avvocati Barbara Spinelli e Nazzarena Zorzella hanno redatto un documento.

Il permesso di soggiorno alle vittime straniere di violenza domestica :uno strumento inadeguato ed inefficace

Partendo dalla premessa, secondo cui le nuove disposizioni contro la violenza domestica, introdotte dal DL 93/2013 (Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*, pubblicato su GU 16.8.2013 n.191) appaiono complessivamente inadeguate a realizzare gli obiettivi indicati dall'esecutivo, in quanto prescindono dalla **consapevolezza della necessità di una riforma organica** sulla questione e costituiscono una **risposta demagogica**, Barbara Spinelli e Nazzarena Zorzella analizzano in particolare la nuova previsione di rilascio del permesso di soggiorno umanitario per lo "straniero" vittima di violenza domestica.

Il nuovo art. 18-bis del TU d.lgs. 286/98, introdotto dall'art. 4 del DL 93/2013, non è infatti uno strumento utile nè efficace, oltre a discriminare irragionevolmente le vittime straniere di violenza domestica, pretendendo che esse, per ottenere il permesso di soggiorno umanitario, versino in un "concreto ed attuale rischio per l'incolumità", così escludendo le forme, pur gravi e diffuse, di maltrattamenti e violenze "non fisiche".

Il testo completo del documento è leggibile al link:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_nz_bs_documento.pdf

GIURISPRUDENZA ITALIANA

DIRITTI SOCIALI

1. Illegittima la discriminazione degli stranieri nella fruizione di prestazioni sociali regionali, ma se queste non attengono a diritti e bisogni fondamentali della persona non sono irragionevoli requisiti di anzianità di residenza sul territorio regionale
Sentenza Corte Cost. n. 222 del 16/07/2013 sulla legislazione regionale del FVG.

La sentenza della Corte Costituzionale, n. 222 del 16/07/2013, è reperibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/corte_cost_222_2013.pdf

Con la sentenza n. 222 depositata il 16 luglio scorso, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, dell'art. 8 comma 2 e dell'art. 9 della legge regionale del FVG 30 novembre 2011, n. 16 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione (principio costituzionale di uguaglianza), ma ha dichiarato nel contempo non fondate le questioni di legittimità costituzionale poste dal ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti degli articoli 3, 5, 6 comma 1, e 7 della medesima legge regionale.

La Corte Costituzionale ha innanzitutto dichiarato incostituzionale la disparità di trattamento introdotta nella normativa regionale del FVG per cui per i cittadini di Paesi terzi non membri dell'UE residenti nel FVG non lungo soggiornanti, nè rifugiati o titolari della protezione sussidiaria, veniva previsto un requisito aggiuntivo di anzianità di residenza di cinque anni nel territorio nazionale al fine della fruizione di prestazioni di welfare relative al contrasto alla povertà, al sostegno del reddito familiare e al diritto sociale all'abitazione, mentre per i cittadini italiani e di altri Paesi membri UE e loro familiari, nonché per lungosoggiornanti e rifugiati, veniva previsto unicamente un requisito di anzianità di residenza biennale sul territorio regionale.

Al riguardo, il giudice delle leggi afferma l'illegittimità della disparità di trattamento in quanto la distinzione fondata sulla cittadinanza e sull'anzianità di residenza sul territorio nazionale non ha una correlazione logica con le finalità degli istituti di protezione sociale, rivolti a porre rimedio alle situazioni di bisogno e di disagio riferimenti alla persona in quanto tale, con questo rivelandosi criteri arbitrari ed intrinsecamente discriminatori. Ugualmente, nel giudizio della Corte, il nesso sufficiente tra il cittadino straniero e la comunità ove risiede, appare assicurato già dalla titolarità di un permesso di soggiorno della durata di almeno un anno, previsto dall'art. 41 del T.U. immigrazione, quale condizione per esercitare il diritto alla parità di trattamento in materia di fruizione delle prestazioni di assistenza sociale. La Corte costituzionale, qui, implicitamente sembra offrire un criterio interpretativo dell'art. 41 T.U. diverso da quello strettamente letterale, per cui la norma non esigerebbe un permesso di soggiorno della durata di almeno un anno, riconducibile, nelle attuali norme sull'immigrazione, allo svolgimento di un'attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato o determinato della durata almeno annuale, ovvero ad uno stato di disoccupazione consentito dall'art. 22 c. 11 del d.lgs. n. 286/98, ma identificherebbe una soglia minima di pregressa durata legale della permanenza in Italia. In tale modo, la Corte sembra eludere possibili rilievi di illegittimità costituzionale della previsione normativa, che se interpretata letteralmente, potrebbe condurre a situazioni di manifesta irragionevolezza, rendendolo non idonea a riflettere quel criterio di sufficiente radicamento e nesso con la comunità nazionale, identificato dalla Corte Costituzionale a partire dalla sentenza n. 306/2008. Pensiamo ad esempio al caso di un cittadino di Paese terzo appena entrato in Italia con un contratto a tempo determinato della durata di un anno, che quindi potrebbe vantare il principio di parità di trattamento di cui all'art. 41 del T.U., negato invece ad un cittadino straniero che, sebbene già presente in Italia da diversi anni, potrebbe trovarsi temporaneamente occupato con un contratto a tempo determinato della durata di soli sei mesi, e conseguentemente essere in possesso di un permesso di soggiorno di pari durata. Sotto il profilo del radicamento e nesso con la società nazionale, sarebbe difficile da sostenere che il primo presenti migliori standard rispetto al secondo.

Il passaggio della sentenza della Corte Costituzionale, pertanto, dovrebbe spingere ulteriormente il legislatore a porre mano con urgenza alla delicata questione del coordinamento tra l'art. 41 del T.U. immigrazione e le norme in materia di durata dei permessi di soggiorno, che ha perso di razionalità e coerenza dopo le note modifiche introdotte dalla legge "Bossi-Fini" che ha eccessivamente legato la durata del permesso di soggiorno alla durata del contratto di lavoro.

L'occasione potrebbe offerta dalla normativa di attuazione della direttiva europea n. 2011/98 i cui termini scadono il prossimo 25 dicembre 2013. Tale direttiva, infatti, estende anche ai lavoratori di Paesi terzi che soggiornano in uno Stato membro a fini lavorativi il principio di parità di trattamento nei settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004, che comprende anche le 'prestazioni familiari' volte cioè a sostenere i carichi familiari, nonché le prestazioni di assistenza sociale c.d. "miste", ovvero

assistenziali in quanto non finanziate da contributi previdenziali individuali, ma che costituiscono diritti soggettivi ai sensi della legislazione vigente.

Riguardo alla valutazione della legittimità o meno del criterio dell'anzianità di residenza nel territorio regionale, quale condizione di accesso alle prestazioni sociali regionali, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 222/2013, fonda un'ambigua distinzione tra prestazioni finalizzate intrinsecamente al soddisfacimento dei bisogni della persona - che non ammettono distinzioni all'interno del 'corpus' dei residenti - e prestazioni sociali che sarebbero invece destinate al sostegno dei membri della comunità regionale e per le quali possono invece legittimarsi distinzioni volte a favorire coloro che hanno operato nella comunità regionale per almeno un ragionevole lasso di tempo. Di conseguenza, i giudici costituzionali hanno dichiarato illegittimo il requisito di anzianità di residenza biennale sul territorio regionale con riguardo alle prestazioni sociali riservate ai 'casi di indigenza', per l'evidente correlazione con il soddisfacimento di bisogni primari dell'individuo in quanto tale, così come hanno dichiarato illegittimo il medesimo requisito con riferimento a prestazioni collegate al 'diritto allo studio', avente per sua natura intrinseca una portata 'universalistica', in quanto legato ad un diritto umano fondamentale, e come tale spettante a tutti. Al contrario, il giudice costituzionale ha ritenuto non irragionevole il medesimo requisito di residenza riferito a prestazioni sociali volte a sostenere la famiglia, se eccedenti i livelli essenziali che identificherebbero il nucleo intangibile dei diritti fondamentali della persona, in quanto -seguendo le parole della Corte- in questi casi le prestazioni non verrebbero incontro ad un bisogno primario dell'individuo, che non tollera distinzioni correlate al radicamento territoriale, ma premierebbero il contributo offerto dalla famiglia, quale formazione sociale, al progresso morale e materiale della comunità costruita su base regionale.

La distinzione operata dalla Corte appare assai discutibile in quanto la funzione di istituti quali un 'assegno di natalità' ovvero una 'carta famiglia' per il sostegno ai nuclei familiari a basso reddito con figli minori a carico, appaiono obiettivamente legati a finalità sociali di supporto dei carichi familiari e delle funzioni genitoriali, e dunque di redistribuzione del reddito, nonché a garantire un migliore benessere dei minori; funzioni e finalità che appaiono per loro natura universali. Inoltre, compito primario del welfare dovrebbe essere innanzitutto quello di assicurare una migliore inclusione sociale ed una più equa redistribuzione del reddito funzionale ad una politica di pari opportunità e coesione sociale, e non quello di premiare il radicamento della famiglia sul territorio come valore in sè. Ugualmente, non si vede regione logica sufficientemente fondata per ritenere aprioristicamente come l'asserita funzione del contributo offerto dalla famiglia al progresso morale e materiale della comunità costituita su base regionale, verrebbe meglio assicurata da nuclei familiari già da tempo apprezzabile residenti sul territorio regionale piuttosto che da nuclei familiari neo residenti, per cui -per usare le parole della Corte - solo i primi risulterebbero "parti vitali della comunità". Se un nucleo familiare od un individuo, per ragioni di lavoro e/o di servizio, deve spostarsi frequentemente da una regione all'altra, così come anche sempre più spesso richiedono le ragioni della moderna economia, solo per questo fatto questo nucleo familiare o questa persona perde lo status di 'parte vitale della comunità' e dunque non diviene meritevole allo stesso livello di politiche di welfare e sostegno al reddito dei soggetti con maggiore stanzialità?

Appare inoltre di dubbia compatibilità tale conclusione della Corte Costituzionale con i principi e le politiche dell'Unione europea volte invece ad incoraggiare la libera circolazione dei lavoratori e l'integrazione dei mercati del lavoro soprattutto nelle regioni di confine tra Stati membri, come il FVG appunto. Come più volte sostenuto dalla Corte di Giustizia europea (da ultimo la sentenza del 20 giugno 2013, causa C-20/2012), anche la previsione di un mero requisito di residenza ai fini dell'accesso a prestazioni sociali, costituisce una evidente discriminazione vietata dal diritto dell'Unione europea nei confronti dei lavoratori frontalieri. Per i giudici di Lussemburgo, infatti, l'esercizio di attività lavorativa nel Paese membro e, conseguentemente, il contributo alle politiche sociali di detto Stato, costituisce per il lavoratore dell'Unione, incluso quello frontaliero, un nesso di per sè sufficiente con la comunità sociale di detto Stato per rivendicare il principio di parità di trattamento ed il divieto di discriminazioni, anche indirette, in quanto fondate sul criterio della residenza e/o dell'anzianità di residenza.

Anche la giustificazione addotta dalla Corte Costituzionale per sostenere la legittimità del requisito di anzianità di residenza biennale nel territorio regionale con riguardo alle prestazioni sociali legate al soddisfacimento del bisogno abitativo, non appare convincente. Secondo la Corte - "l'accesso ad un bene di primaria importanza e a godimento tendenzialmente duraturo, come l'abitazione, si colloca a conclusione del

percorso di integrazione della persona presso la comunità locale e, per altro verso, può richiedere garanzie di stabilità, che nell'ambito dell'assegnazione di alloggi pubblici in locazione, scongiurino avvicendamenti troppo ravvicinati tra conduttori, aggravando l'azione amministrativa e riducendone l'efficacia". Se il ragionamento della Corte, centrato su un nesso di possibile – ma non dimostrata - correlazione tra sufficiente radicamento territoriale del beneficiario e maggiore razionalità dell'azione amministrativa, può avere qualche fondamento con riferimento a quegli interventi incidenti nel diritto sociale all'abitazione aventi un carattere di lunga durata, quali le assegnazioni di alloggi in edilizia residenziale pubblica ovvero l'accesso al credito agevolato, diverso invece appare il ragionamento in relazione al fondo per il sostegno alle locazioni. Quest'ultimo, infatti, svolge invece proprio una funzione immediata di supporto all'inclusione sociale attraverso l'aiuto all'inserimento del soggetto debole nel mercato delle locazioni private. Peraltro, in questo caso, il rischio di dispersione delle risorse a favore di soggetti che non siano dotati di un livello sufficiente di stabilità appare già fugato dal fatto che il contributo viene assegnato ex-post in relazione alle spese sostenute per la locazione abitativa nell'anno precedente a quello di emissione del bando. La ratio e funzione sociale della prestazione sociale denominata "contributo affitto", pertanto, avrebbe meritato un trattamento ed un giudizio diverso sulla compatibilità del requisito di anzianità di residenza sul territorio regionale rispetto ai principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza, rispetto agli altri istituti considerati come aventi un carattere 'duraturo' nel tempo. Sotto questo punto di vista, appare maggiormente rigorosa l'analisi compiuta dal giudice amministrativo della Lombardia, con la sentenza n. 5988/2010. Questi, infatti, pur ritenendo compatibile con i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza e con i principi di libera circolazione e di non discriminazione di cui al diritto UE, la norma della Regione Lombardia che prescrive, ai fini dell'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il requisito della residenza o dello svolgimento di attività lavorativa in Regione da almeno cinque anni, pur sempre aveva affermato che il medesimo ragionamento non poteva valere per il 'contributo affitti' ed istituti affini, che sebbene ugualmente inerenti al diritto sociale all'abitazione, hanno caratteristiche, ratio e finalità diverse da doverli rendere accessibili a tutti, senza distinguo correlati al diverso radicamento territoriale.

La sentenza della Corte Costituzionale appare dunque aprire alcune problematiche meritevoli di ulteriori e più approfondite riflessioni sui rischi di una sempre maggiore diffusione di un welfare locale e regionale sempre più arroccato su logiche 'municipalistiche' piuttosto che orientato ad esigenze ed obiettivi di effettiva inclusione e coesione sociale.

2. Corte Costituzionale: Illegittimi i requisiti di anzianità di residenza e del permesso di soggiorno CE per lungosoggiornanti per l'accesso ad una prestazione sociale per persone non autosufficienti

Bocciata una normativa della provincia autonoma di Trento

La sentenza della Corte Costituzionale, n. 172 dd. 04.07.2013, è leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/corte_cost_172_2013.pdf

Con la sentenza n. 172 depositata il 4 luglio 2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma della legge della Provincia Autonoma di Trento 24 luglio 2012, n. 15 (art. 9 c. 1), che aveva introdotto un requisito di anzianità di residenza triennale nel territorio della Provincia autonoma di Trento ai fini dell'accesso ad un "assegno di cura" a favore delle persone non autosufficienti, così come aveva limitato l'accesso degli stranieri di Paesi terzi non membri dell'UE a tale prestazione sociale, prevedendone la fruizione soltanto a quelli titolari del permesso di soggiorno CE per lungosoggiornanti.

Nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma, la Corte Costituzionale ha avuto modo di ribadire il proprio orientamento, oramai consolidato, secondo cui la valutazione della legittimità di una disparità di trattamento tra cittadino e straniero deve essere effettuata secondo il canone della ragionevolezza, al fine cioè di verificare se vi sia una ragionevole correlazione tra la condizione prevista per l'ammissione al beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e definiscono la ratio ovvero lo scopo e le finalità del beneficio (sentenza Corte Cost. n. 432/2005). In altre parole, non è possibile presumere che gli

stranieri immigrati nel territorio regionale da meno di cinque anni, versino in uno stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o dimora da più anni., per cui l'unico criterio di riferimento rimane quello di cui all'art. 41 del T.U. immigrazione, che prevede il requisito ai fini dell'accesso alle prestazioni di assistenza sociale del requisito del permesso di soggiorno della durata di almeno un anno. Tali concetti erano stati già espressi dalla Corte Costituzionale in diverse pronunce precedenti (sentenza n. 40/2011, sentenza n. 2/2013, sentenza n. 4/2013, sentenza n. 133/2013).

Riguardo all'anzianità di residenza, la Corte Costituzionale ribadisce che tale requisito differenziale non appare pure rispettoso dei principi di ragionevolezza ed uguaglianza ed è dunque arbitrario, non risultando una correlazione tra la durata della residenza e le situazioni di disagio e di bisogno, riferibili alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto della prestazione sociale in questione.

LAVORO – PUBBLICO IMPIEGO

1. Tribunale di Trieste: Illegittima l'esclusione degli infermieri extracomunitari dai concorsi pubblici

Con decreto d'urgenza ex art. 700 c.p.c. riammessa al concorso pubblico un'infermiera straniera lungosoggiornante.

Il decreto del Tribunale di Trieste, sez. lavoro, ex artt. 700 e 669 c.p.c. dd.04.07.2013, è leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_triESTE_decreto04072013.pdf

Il giudice del lavoro del Tribunale di Trieste, con decreto dd. 4 luglio 2013, ordina all'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano (prov. di Milano) di ammettere alle prove del concorso pubblico per un'infermiera professionale pediatrica una cittadina di Paese terzo non membro dell'UE lungosoggiornante in Italia e dunque titolare del permesso di soggiorno CE di cui all'art. 9 d.lgs. n. 286/98 di recepimento della direttiva 2003/109; infermiera che era stata esclusa dal concorso per mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria.

Il giudice del lavoro del Tribunale di Trieste ha accolto la richiesta di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 cpc proposto dall'infermiera professionale di nazionalità serba che si era vista escludere dal concorso pubblico dall'Azienda Ospedaliera. Il giudice ha ritenuto la sussistenza tanto della fondatezza prima facie del ricorso proposto, quanto del periculum in mora in quanto i tempi necessari per l'instaurazione del giudizio previsto dall'art. 44 del d.lgs. n. 286/98, anche nelle forme del rito sommario di cognizione, successivamente ad una formale comunicazione delle date e sedi delle prove concorsuali, avrebbero potuto pregiudicare l'affermato diritto della ricorrente alla partecipazione.

Nel decreto, il giudice del lavoro di Trieste considera che il diritto dei cittadini stranieri di Paesi terzi non membri dell'UE regolarmente soggiornanti in Italia a partecipare ai concorsi pubblici si fonda innanzitutto sugli obblighi internazionali scaturenti dall'adesione e ratifica alla Convenzione OIL 143/1973, richiamata anche dall'art. 2 c. 3 del d.lgs. n. 286/98. Ugualmente, essendo la ricorrente titolare del permesso di soggiorno CE per lungosoggiornanti, vengono a soccorrere anche le particolari disposizioni in materia di parità di trattamento nell'esercizio di attività lavorativa subordinata o autonoma contenute nella direttiva 109/2003 (art. 11). Nel caso specifico, il decreto del Tribunale di Trieste ricorda come la stessa normativa interna preveda espressamente la possibilità per lo straniero extracomunitario titolare dell'equipollenza del titolo di studio di infermiere professionale, di essere assunto a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie pubbliche (art. 40 c. 21 d.P.R. n. 394/99).

Il ricorso è stato presentato dinanzi al Tribunale di Trieste, in quanto l'azione giudiziaria antidiscriminazione si radica nel tribunale del luogo in cui il ricorrente ha domicilio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 c. 2 d.lgs. n. 150/2011.

ISTRUZIONE

1. Tribunale di Udine: I cittadini di Paesi terzi non membri UE possono partecipare ai concorsi per le scuole di specializzazione in medicina generale

Lo prevede anche la nota del Ministero dell'Istruzione dd. 3 aprile 2013 n. 7935

Il decreto del Tribunale di Udine, 1.a sez. civile, del 30 agosto 2013 (RG n. 4550/13) è leggibile al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2909&l=it

Il Tribunale di Udine, con decreto cautelare ex art. 700 c.p.c. depositato il 30 agosto scorso, ha ammesso una cittadina di nazionalità albanese, lungosoggiornante in Italia ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 286/98, al concorso per l'ammissione alla scuola di specializzazione in medicina generale indetto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.

La cittadina albanese aveva presentato ricorso antidiscriminazione ex art. 28 d.lgs. n. 150/2011 in quanto il bando di concorso indetto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia prevedeva il requisito di cittadinanza italiana o comunitaria, con la motivazione che essendo la scuola di specializzazione finalizzata principalmente alla formazione dei medici di famiglia che poi vanno ad operare in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, doveva trovare applicazione la clausola di cittadinanza prevista nei rapporti di pubblico impiego di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 2 del d.P.R. n. 487/1994.

Nell'accogliere la richiesta della ricorrente di un provvedimento cautelare, stante l'immediatezza delle prove concorsuali, poi svoltesi il 17 settembre scorso, il giudice del Tribunale di Udine ha innanzitutto affermato che il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria ai fini dell'accesso ai rapporti di pubblico impiego è certamente venuto meno a favore dei lungo soggiornanti, dei rifugiati e titolari della protezione sussidiaria e dei familiari di cittadini UE e italiani per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 7 della legge n. 97/2013 ('legge europea 2013'), che ha modificato l'art. 38 del citato d.lgs. n. 165/2001. Comunque, ancora prima dell'entrata in vigore di tale provvedimento, già la normativa di recepimento della direttiva n. 109/2003 sui lungosoggiornanti avrebbe dovuto garantire a quest'ultimi l'accesso ai rapporti di pubblico impiego in parità di condizioni con i cittadini italiani, con l'unica eccezione di quelle posizioni lavorative che implicino la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri.

Pertanto, il giudice civile di Udine non ritiene che l'ammissione al corso di specializzazione in medicina generale rientri nella tematica dell'accesso alla funzione pubblica in quanto non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o convenzionale con il SSN, anche poichè è ben possibile che il medico, una volta concluso il corso triennale, scelga di svolgere l'attività specialistica come libero professionista o addirittura di non svolgere l'attività. Secondo il giudice di Udine, dunque la materia ricade piuttosto nell'ambito dell'accesso ai corsi di studio universitari e alle scuole di specializzazione universitarie, in relazione al quale il legislatore ha previsto una condizione di parità di trattamento con gli studenti italiani degli studenti extracomunitari, in base all'art. 39 del d.lgs. n. 286/98 (T.U. immigrazione).

In tal senso si era pure espresso il Ministero dell'Istruzione con la nota del 3 aprile 2013 (prot. n. 7935) (*leggibile al link: <http://attiministeriali.miur.it/anno-2013/aprile/nota-03042013-%282%29.aspx>*), che aveva chiarito che, ai sensi della legge n. 271/2004, i medici extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato, o per motivi familiari, ovvero regolarmente soggiornanti per motivi di studio dopo aver conseguito la laurea o l'abilitazione in Italia, sono ammessi al concorso in condizioni di parità di trattamento con i medici di cittadinanza italiana.

Alla luce di quanto sopra, il giudice di Udine ha ordinato alla Regione Friuli-Venezia Giulia di cessare il comportamento discriminatorio, consentendo non solo alla ricorrente, ma anche agli altri stranieri privi di cittadinanza italiana o comunitaria, ma regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi dell'art. 39 d. lgs n. 286/98, di partecipare al concorso per l'accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 2013-2016 indetto dalla Regione FVG con delibera della Giunta regionale n. 239

dd. 20 febbraio 2013. La Regione FVG ha ottemperato all'ordine del giudice con la delibera dell'ASS n. 2 "Isontina" dd. 10/09/2013.

Si confida che anche a seguito di tale pronuncia giurisprudenziale, la nota ministeriale del Ministero dell'Istruzione del 3 aprile scorso venga in futuro pienamente rispettata dalle Regioni, cui spetta la competenza per l'indizione dei bandi di concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina generale.

Sull'argomento era intervenuto, su sollecitazione dell'ASGI, anche l'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali) con un parere emesso in data 4 gennaio 2013 favorevole all'accesso dei medici extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia alle scuole di specializzazione in medicina generale (*Il parere dell'UNAR è leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/unar_parere_1_2013_04012013.pdf*).

Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Fabio Spitaleri, del foro di Udine.

DIRITTO PENALE

1. Sanzionabile con la contravvenzione prevista dalla 'legge Mancino' l'accesso a manifestazioni sportive con simboli o emblemi fascisti o di organizzazioni razziste Cassazione, sentenza n. 39860/13 dd. 25.09.2013.

La sentenza della Corte di Cassazione, sez. I - penale, sentenza n. 39860/13, dep. il 25.09.2013, è leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cassaz_39860_13.pdf

La Corte di Cassazione, I.a sezione penale, con la sentenza n. 39860/2013 depositata il 25 settembre scorso, ha confermato la pena pecuniaria di euro 2.280 inflitta dalla Corte di Appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano, ad un cittadino italiano per aver fatto uso di simboli delle organizzazioni nazionaliste indossando in occasione di un incontro sportivo di hockey una maglietta con l'immagine richiamante motti, scritte o simboli del partito fascista, così violando l'art. 2, comma 2, della legge n. 205/1993, meglio nota come "legge Mancino".

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall'imputato, affermando che il reato di cui alla norma della 'legge Mancino' (divieto di presenziare a manifestazioni sportive con emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso), sussiste per il solo fatto dell'esistenza dell'elemento oggettivo della fattispecie, ovvero l'esibizione dei simboli o emblemi, senza che nulla rilevi che a tali gruppi o organizzazioni l'interessato sia effettivamente iscritto o meno (così anche Cass., sez. III penale, sentenza n. 9793 dep. Il 08/03/2007). Questo anche tenendo conto dello specifica rilevanza dell'esibizione di simboli inneggianti al regime fascista ed ai valori dell'ideologia fascista nel contesto interetnico dell'incontro di hockey svoltosi in Alto Adige, tale dal far ritenere certamente sussistente la condotta vietata dalla legge n. 205/1993.

2. Cassazione: Rigettato il ricorso del gestore di un sito web indagato per associazione finalizzata all'incitamento all'odio razziale

Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza del 31 luglio 2013 n. 33179

La sentenza della Corte Suprema di Cassazione, sez. III penale, n. 33179/13 del 31 luglio 2013, è leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cassaz_33179_2013.pdf

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 33179/2013, depositata il 31 luglio scorso, ha rigettato il ricorso presentato da una persona indagata per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata all'incitamento alla discriminazione e all'odio razziale, di cui all'art. 3 c. 3 della legge n. 654/1975, avverso l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale della Libertà di Roma. Con la sentenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato che "ben può essere affermato il principio che costituisce un'associazione a delinquere finalizzata all'incitamento ed alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi, anche una struttura quale quella evidenziata agli atti, la quale utilizzava la gestione del blog per tenere i contatti tra gli aderenti, fare proselitismo, anche mediante diffusione di documenti e testi inneggianti al razzismo, programmare azioni dimostrative o violente, raccogliere elargizioni economiche a favore del forum, censire episodi o persone ("traditori" e delinquenti italiani", perché avevano operato a favore dell'uguaglianza e dell'integrazione degli immigrati)".

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il reato di propaganda ed istigazione alla discriminazione e all'odio razziale di cui alla legge n. 205/1993 ("legge Mancino") costituisce reato di mera condotta, che si perfeziona indipendentemente dalla circostanza che la propaganda o la istigazione siano raccolte dai destinatari del messaggio (Cass., sez. III pen., n. 37581 dd. 07/05/2008, dep. 3/10/2008). Ugualmente la norma configura un delitto con dolo generico, integrato dalla mera coscienza e volontà di propagandare idee razziste o di istigare alla discriminazione razzista. La Corte di Cassazione, con la presente sentenza, precisa che i social network e lo strumento di internet sono certamente idonei a diffondere messaggi volti ad influenzare le idee e i comportamenti dell'opinione pubblica e, pertanto, la propaganda attraverso questi mezzi di idee fondate sull'odio razziale e la discriminazione razziale configura certamente le ipotesi di reato previste dalla normativa.

Ugualmente, la Corte di Cassazione ribadisce un proprio orientamento già formatosi, secondo cui la "comunità virtuale in internet" è idonea strutturalmente a configurare una fattispecie associativa (Cass., sez. III penale, N. 8296 dd. 3/3/2005), ove possano essere riscontrati requisiti di stabilità e di organizzazione nella regolamentazione delle comunicazioni sul web, dettata da un responsabile, e l'elemento soggettivo della partecipazione all'associazione, quando gli aderenti al gruppo vengono edotti e condividono le finalità del gruppo medesimo. In sostanza il minimum organizzatorio necessario ad integrare l'associazione a delinquere si modula in maniera specifica per le realtà associative c.d. 'in rete' (chat, Blog, virtual communities), non potendosi per tali strutture ricercare quella fisicità di contatti tra i partecipi tipica dell'associazione a delinquere di tipo 'classico'.

Infine, secondo la Cassazione, non ha rilievo il fatto che il sito internet-madre sia stato costituito all'estero, ed operi su un server estero perchè trova applicazione l'art. 6 c.p. che sintetizza l'interesse dello Stato a punire coloro che, in qualche modo, abbiano posto in essere un'attività illecita che abbia violato le norme penali, quando almeno una frazione di tali attività del sodalizio criminoso si siano svolte nel territorio dello Stato, incluse quelle di programmazione, ideazione e direzione delle medesime. Viene richiamata pure una giurisprudenza di cassazione che richiama la punibilità della diffamazione compiuta via internet anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all'estero, purchè l'offesa sia stata percepita da fruitori che si trovino in Italia (Cass., sez. V, n. 4741 dd. 17.11.2000, dep. 27.12.2000).

3. Cassazione: L'esternalizzazione di un sentimento di avversione o discriminazione razziale è sufficiente a far scattare l'aggravante di cui alla 'legge Mancino' *Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 30525/13 dd. 15 luglio 2013.*

Corte Suprema di Cassazione, sez. V penale, sentenza n. 30525/13 del 15 luglio 2013
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cassaz_pen_30525_13.pdf

La Suprema Corte di Cassazione, sez. V penale, con la sentenza n. 30525/13 depositata il 15 luglio 2013, ha affermato che l'esternalizzazione di un sentimento di avversione o discriminazione razziale, obiettivamente percepibile come tale nel comune sentire, è di per sè sufficiente a far scattare l'aggravante del reato commesso per finalità di odio razziale, a prescindere dal movente che possa aver innescato la condotta, che può essere anche di tutt'altra natura.

I giudici di legittimità sono giunti a tali conclusioni respingendo il ricorso di un cittadino italiano che si era visto applicare dal Tribunale di Firenze la misura degli arresti domiciliari in riferimento al reato di lesioni personali aggravate dalla finalità di odio razziale commesse nel corso di un'aggressione ai danni di due cittadini extracomunitari di origine magrebina. Secondo la difesa, la circostanza che l'aggressione fosse stata accompagnata da epiteti spregiativi della razza delle persone offese, quali "sporco negro" o "stronzo negro", non sarebbe sufficiente a comprovare che l'azione violenta sia stata perpetuata per finalità di discriminazione od odio razziale, poichè il movente sarebbe stato di altra natura .

Secondo la Corte di Cassazione, invece, la mozione soggettiva dell'agente, ovvero i motivi iniziali che possono avere scatenato la sua condotta, non hanno rilievo, poichè quando l'agente sceglie, nel commettere il reato, modalità riconducibili al disprezzo razziale, deve ritenersi che persegue comunque quelle finalità di odio razziale che caratterizzano l'aggravante di cui all'art. 3 l. n. 122/1993. In tal senso, il ricorso a frasi ingiuriose collegate all'elemento razziale, quali 'sporco negro' o 'stronzo negro', rilevano l'orientamento razziale dell'aggressione, ovvero la volontà di discriminare la vittima in ragione della sua identità razziale.

DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO PER MOTIVI DI DISABILITA'

1. TAR Lazio: L'amministratore di sostegno può presentare l'istanza di acquisto della cittadinanza dello straniero disabile al compimento della maggiore età, ma l'ufficiale di stato civile deve verificare l'effettiva capacità dell'interessato di intendere e di formare la volontà di diventare cittadino

ASGI: Affrontare la questione alla luce degli obblighi scaturenti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

La sentenza del TAR Lazio, sez. II-quarter, n. 5568 del 4 giugno 2013, è leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tar_lazio_sent_5568_04062013.pdf

Il Commento alla sentenza del TAR Lazio n. 5568 dd. 4 giugno 2013 (formato pdf) è leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/commento_tar_lazio_5568_2013.pdf

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 5568 del 4 giugno 2013, ha accolto il ricorso presentato dall'amministratrice di sostegno di una cittadina bosniaca affetta da grave disabilità consistente in un deficit intellettivo di grado medio-grave, con assenza di linguaggio verbale e disturbo della coordinazione motoria, contro il decreto del Ministero dell'Interno del 23 marzo 2011, con il quale era stata dichiarata l'inammissibilità della richiesta di concessione della cittadinanza italiana in favore della straniera, nata in Italia e che vi ha risieduto fino al compimento della maggiore età, in quanto questa non sarebbe in grado di manifestare la propria volontà di diventare cittadina italiana e di apporre la propria firma sull'istanza.

Il TAR Lazio ha ritenuto fondato il ricorso sostenendo la legittimità dell'istanza di acquisto della cittadinanza prodotta dall'amministratrice di sostegno, in quanto al punto 4 del decreto di nomina di quest'ultima, il giudice tutelare l'aveva autorizzata a gestire i rapporti con ogni amministrazione pubblica o privata per promuovere la cura ed i diritti della cittadina bosniaca beneficiaria. Ben poteva dunque l'amministratrice di sostegno presentare l'istanza di acquisto della cittadinanza italiana in rappresentanza della diretta interessata, soprattutto in presenza in una preventiva comunicazione o espressa autorizzazione del giudice titolare sul punto.

Il TAR Lazio, nelle motivazioni dell'accoglimento del ricorso, sembra, tuttavia, indicare che l'autorità amministrativa incaricata di ricevere la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, debba comunque verificare se il richiedente disabile disponga effettivamente della capacità naturale di esprimere tale volontà, anche nelle situazioni ove il disabile interessato non sia stato formalmente privato della capacità

di agire ovvero anche quando nel decreto di nomina dell'amministrazione di sostegno il giudice tutelare non abbia esteso all'amministrato limitazioni previste dalla legge per l'interdetto ai sensi dell'art. 411 c.c..

In altri termini, il TAR Lazio sembra propendere per una tesi avanzata da una parte della dottrina, secondo cui l'atto di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge al compimento della maggiore età costituisce atto personalissimo e pertanto non surrogabile e dunque suscettibile di essere posto in essere soltanto ed esclusivamente per volontà effettiva dell'interessato e non delegabile nemmeno all'amministratore di sostegno, il quale potrà assistere l'amministrato ad esprimere la propria volontà, avvalendosi anche delle dotazioni tecniche e del personale specializzato reperibile, ma non potrà sostituirsi ad esso qualora la disabilità psichica fosse di tale gravità da non renderlo in grado di esprimere alcuna volontà consapevole, non rendendosi per nulla conto della natura e degli effetti dell'atto da compiersi.

Stante a tale interpretazione, l'acquisto della cittadinanza italiana verrebbe dunque precluso innanzitutto ai giovani stranieri con disabilità intellettiva in relazione ai quali sia stato pronunciato un provvedimento di inabilitazione o interdizione (art. 414, 415 cod. civ.), ma anche nelle situazioni in cui il giovane, pur non interdetto o inabilitato, e per il quale sia stata pronunciata l'amministrazione di sostegno, [1] sia comunque affetto da disabilità intellettiva talmente grave da non renderlo capace di formare sufficientemente una propria volontà di acquistare la cittadinanza e conseguentemente di esprimerla.

La tesi sembra condivisa anche dal Ministero dell'Interno. A seguito del dibattito sviluppatosi qualche mese fa in relazione ad alcuni casi che hanno trovato un certo risalto nei mass-media, l'allora Ministro dell'Interno Cancellieri raccomandava che le dichiarazioni di volontà ai fini dell'accesso alla cittadinanza (per coloro nati e residenti in Italia e divenuti maggiorenni) o i giuramenti, ai fini dell'accesso alla naturalizzazione, venissero "valutate nel modo più appropriato possibile", purchè il richiedente possa esprimere la sua volontà". [2]

Con la sentenza del TAR Lazio, di cui ora si discute, viene annullato il provvedimento del Ministero dell'Interno in quanto questo farebbe cenno solo alla difficoltà di espressione verbale della richiedente disabile e tale carenza di linguaggio verbale non può essere motivo per ritenere una persona incapace di manifestare la propria volontà, né che ella non possa in altro modo dimostrare di comprendere cosa le viene chiesto. In sostanza, il fatto che una persona in ragione della sua disabilità si trovi dell'impossibilità di utilizzare propriamente gli arti e/o di godere di una sufficiente articolazione verbale, per cui non sia in grado di sottoscrivere una propria volontà nell'esercizio di un 'atto personalissimo' ovvero di esprimerla nelle forme verbali tipiche delle persone normodotate, non può essere motivo sufficiente per essere privato dell'esercizio del diritto, perchè così facendo si realizzerebbe una discriminazione fondata sulla disabilità vietate dal quadro normativo interno ed internazionale, soprattutto alla luce dell'avvenuta adesione e ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Il collegio giudicante del TAR Lazio, quindi, afferma come il provvedimento di inammissibilità della richiesta di cittadinanza italiana sia stato viziato da difetto di istruttoria e di motivazione perchè l'amministrazione competente avrebbe dovuto accertare, avvalendosi di personale specializzato e di accertamenti approfonditi fondati su elementi indiziari, quali la permanenza in Italia, lo stile di vita, ed adattando le formule burocratiche di rito, se l'impossibilità della richiedente disabile di manifestare la propria volontà di acquisire la cittadinanza italiana fosse dovuta solo alle carenze di espressione verbale o di articolazione motoria oppure la disabilità psichica la renda effettivamente incapace totalmente di intendere, capire e comprendere e dunque formare una volontà consapevole.

Sul punto, il ragionamento del TAR non appare del tutto condivisibile. Lo è nella parte in cui impone all'ufficiale di stato civile di tenere conto, nel procedimento amministrativo e nelle formalità ad esso collegate, della particolare situazione della persona disabile, facendo distinzione tra quelle situazioni in cui l'interessato ha più una difficoltà di comunicazione che una difficoltà di comprensione, ovvero la difficoltà di comprensione non è assoluta, ma l'interessato appare in grado di comprendere nella sua essenza le caratteristiche e lo scopo del procedimento e dunque di formare entro di sé una volontà consapevole. In tale caso, certamente, il richiedente disabile gode del diritto di comunicare le sue volontà, anche usando forme di espressione non verbale o non scritta, attraverso l'ausilio di personale specializzato e di strumentazione che

la moderna tecnologia è in grado di offrire e ha il diritto che le stesse volontà siano rese effettive. In tal senso, ad esempio, il decreto del Tribunale di Varese 12 marzo 2012[3] che ha riconosciuto il diritto di un soggetto affetto da SLA (Sclerosi laterale amiotrofica) di dettare il proprio testamento attraverso lo strumento denominato comunicatore oculare, e con l'ausilio del proprio amministratore di sostegno, in quanto, al contrario, la perdita della facoltà di testare a causa della propria disabilità e dell'impossibilità di sottoscrivere materialmente il testamento, si tradurrebbe in una discriminazione basata sulla disabilità vietata dall'ordinamento interno ed internazionale.

Anche nei casi di disabilità psichica, anche gravi, occorre comunque molta prudenza prima di ritenere una persona totalmente incapace. E' oramai noto, ad esempio, che la situazione congenita della sindrome di Down non priva il soggetto della capacità di orientarsi nelle scelte di vita, di emozionarsi, di scegliere per il proprio bene, di capire e di comprendere, di formare quindi un'intima volontà che può tradurre in atti, gesti che le persone a lui vicine, tra cui l'amministratore di sostegno, possono comprendere e proiettare nella sfera dei rapporti giuridici e con la Pubblica Amministrazione. Questo presuppone che l'Ufficiale di Stato civile debba realizzare ad esempio uno sforzo per tradurre e comunicare all'interessato in forma più semplificata i contenuti e le formule burocratiche della dichiarazione o del giuramento (ad es. "Vuoi vivere in Italia ed essere cittadino come gli altri?"; o nel caso del giuramento: "faresti qualcosa che potrebbe danneggiare l'Italia?"). Sono del resto accorgimenti che sono oggetto da molti anni di istruzioni e direttive amministrative in vigore in altri Paesi e che richiedono innanzitutto una sensibilizzazione degli Ufficiali di Stato civile sull'argomento. [4]

Tuttavia, la tesi che sembra adombrare anche la sentenza del TAR Lazio - quella per cui in caso di incapacità effettiva e totale di formazione della volontà consapevole della persona disabile questa dovrebbe essere privata della capacità di agire nell'esercizio del diritto di acquisto della cittadinanza italiana in quanto diritto personalissimo e dunque non delegabile in via sostitutiva all'amministratore di sostegno - significherebbe, in verità, escludere ogni possibilità di oggettivo esercizio da parte del disabile del diritto fondamentale all'acquisto della cittadinanza.

Se tale fosse la situazione, l'Italia violerebbe, a mio avviso, gli obblighi assunti con la adesione e ratifica alla Convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità. La Convenzione, all'art. 12 prevede il diritto delle persone con disabilità alla capacità giuridica in condizioni di uguaglianza con gli altri . L'art. 18 riconosce alle persone con disabilità il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e di non essere deprivate, solo sulla base della loro disabilità, della possibilità di ottenere, possedere ed utilizzare la documentazione attinente alla loro cittadinanza. L'art. 4 della Convenzione prevede l'obbligo per gli Stati membri di adottare tutte le misure legislative, amministrative o di altra natura necessarie per l'implementazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione.

La dottrina internazionale concorda nell'interpretazione dell'art. 12 della Convenzione ONU nella direzione che esso privi di legittimità disposizioni normative interne agli Stati membri che determinino automatismi nella perdita di diritti e capacità legale delle persone disabili. [5]

Ecco dunque, che anche in questi casi di disabilità talmente grave da ritenere la persona non in grado di formare, ancora prima di esprimere, una volontà consapevole, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 4 c. 2 della legge n. 91/92 alla luce degli obblighi internazionali derivanti dall'adesione e ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, dovrebbe indurre l'ufficiale di stato civile ad accogliere la domanda di acquisto della cittadinanza presentata per il tramite dell'amministratore di sostegno, previa espressa autorizzazione del giudice tutelare, che potrà indicare come tale acquisto della cittadinanza italiana corrisponda al bene o supremo interesse (best interest) dell'assistito, ricostruibile sulla base dell'effettiva esperienza e del contesto di vita dell'interessato e dei suoi familiari, ovvero dell'effettività dei legami familiari e sociali con l'Italia quale Paese di residenza e viceversa con quello di origine, delle opinioni delle persone, familiari o figure professionali che hanno la responsabilità sulla persona interessata, e tenendo presente anche la cittadinanza o la residenza permanente degli altri familiari. Nei casi, a dire il vero difficilmente immaginabili nella pratica, che il giudice tutelare ritenesse che l'atto di acquisto della cittadinanza italiana non corrisponda al supremo interesse del giovane disabile, ben potrebbe, dandone

adeguata motivazione, indicare tale limitazione d'agire in un apposito decreto di impedimento, ex art. 411 ultimo comma c.c..

Al contrario, alla luce degli obblighi scaturenti dalla Convenzione ONU sui diritti dei disabili, un'interpretazione rigida dell'art. 4 c. 2 della legge n. 91/91 e successivi regolamenti e disposizioni applicative che non riconosca la possibilità di acquisto della cittadinanza al giovane straniero con disabilità psichico-intellettuale ritenuto incapace di formare una propria volontà e di esprimerla attraverso l'apposita dichiarazione, verrebbe in violazione dell'art. dell'art. 10 c. 2 e dell'art. 117 c. 1 Cost. e come tale sussisterebbero gli estremi per richiedere al giudice un rinvio dell'art. 4 c. 2 della legge n. 91/92 al vaglio di legittimità costituzionale ovvero un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione legislativa alla luce degli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU.

Le prassi e le indicazioni interpretative, che qui si propongono, non costituiscono del resto una novità in paesi di consolidata tradizione antidiscriminatoria, come ad es. il Regno Unito e gli Stati Uniti, anche se in tali casi, secondo la tradizione tipica dei paesi di common-law, la loro corretta attuazione viene ad essere demandata interamente alle autorità amministrative, opportunamente responsabilizzate e formate. Si vedano l in proposito le *Instructions to implementation of 2006 British citizenship Law ANNEX A to Charter 18* (Istruzioni per l'implementazione della legge sulla cittadinanza britannica del 2006. Allegato A al capitolo 18) che qui di seguito riproduciamo integralmente, come esempio di una buona prassi ed *modus operandi* in linea con gli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU. [6]

Commento a cura di Walter Citti, consulente del servizio antidiscriminazioni dell' A.S.G.I. Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione.

NOTE:

[1] Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 440/2005 e di quella della Corte di Cassazione, sez. I civile, 26.10.2011, n. 22332, a seguito dell'introduzione dell'amministrazione di sostegno con la legge n. 6/2004, questa misura di protezione del disabile deve essere in primis preferita, in quanto limita nella minore misura possibile la capacità legale del medesimo, mentre il ricorso alle più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono una status di incapacità, potrà essere attuato in via residuale, non solo e non tanto in relazione alla gravità, intensità e durata dell'impedimento, ma soprattutto in relazione ed in connessione con il tipo e grado di complessità e di rilevanza anche economica delle attività che devono essere compiute per conto del beneficiario. Dunque, è ormai pacifico che l'accertamento di una infermità o incapacità psichica totale non esclude di certo la possibilità del ricorso all'assistenza dell'Amministratore di sostegno.

[2] Si vedano in proposito le dichiarazioni del Ministro Cancellieri al link: http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Politiche_e_Buoni_Esempi/Interviste_e_personaggi/info83976472.html ; Vedi anche al link: http://www.immigrazioneoggi.it/daily_news/notizia.php?id=004985

[3] Reperibile ad es. al link: http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=38209&catid=234&Itemid=486&contenid=0&mese=03&anno=2012

[4] Si veda ad es. alla pagina 256 della Guida legale all'accesso alla cittadinanza degli Stati Uniti (capitolo VII : The Disability Waiver and Accommodations (Le esenzioni e gli accomodamenti a favore dei disabili), al link: http://cliniclegal.org/sites/default/files/231718_CLINIC_07.pdf , così come il paragrafo 2 delle Istruzioni in vigore nel Regno Unito (Instructions to implementation of 2006 British citizenship Law ANNEX A to Charter 18 --Istruzioni per l'implementazione della legge sulla cittadinanza britannica del 2006. Allegato A al capitolo 18), vedi sotto.

[5] Si vedano ad esempio le relazioni presentate dagli esperti europei ai corsi sulla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ed il diritto dell'Unione europea in materia di contrasto alle discriminazioni fondate sulla disabilità, organizzati all'Accademia di Diritto europeo (Academy of European Law) di Trier (Germania), cfr. Sandro Gurbai, Right to legal capacity: "The paradigm shift of art. 12 CPRD is based on clear obligations of States not to remove legal capacity, but instead to provide access by persons with disabilities to the support they may require in

exercise their legal capacity”, trad. it.. “Il cambio di paradigma dell’art. 12 CDPD è basato sulla chiara obbligazione degli Stati di non rimuovere la capacità legale, bensì invece di provvedere a favore delle persone con disabilità di quanto loro necessario per esercitare la capacità legale”, disponibile al link: http://www.era-comm.eu/dalaw/kiosk/documentation/UNCRPD/412DV01_gurbai.pdf ; Il nuovo paradigma su cui la Convenzione ONU appare fondata implica dunque la necessità per gli Stati innanzitutto di non privare le persone disabili dalla possibilità in assoluto di esercitare diritti, e, nell’esercizio di tali diritti, di passare da sistemi fondati su meccanismi decisionali sostitutivi (interdizioni, inabilitazione, tutela) a sistemi fondate su meccanismi di supporto decisionale alla persona disabile medesima (come nel caso dell’istituto dell’amministratore di sostegno in Italia); qualora, nei casi residuali, ove in ragione della gravità dell’impedimento mentale o intellettuale e della delicatezza e rilevanza delle decisioni da assumere, appaia più consona il ricorso a meccanismi decisionali sostitutivi e non di semplice supporto alla decisione ‘autonoma’ della persona disabile, allora la persona incaricata dovrà assumere la decisione sulla base del principio del ‘supremo interesse’ della persona disabile, avendo in considerazione un approccio ‘olistico’ della medesima e delle sue relazioni e legami sociali e familiari , cfr. Andreas Dimopoulos, The legal capacity of persons with disabilities in light of the UNCRPD, al link: <http://www.era-comm.eu/dalaw/kiosk/documentation/UNCRPD/111DV69-Dimopoulos-presentation-EN.pdf> ; Ugualmente la relazione di Jose Javier Soto, Legal capacity of persons with disabilities in the light of the United Nations Convention on the rights of persons with disabilities: “Therefore, the concept of incapacity must be rejected from the outset, and the degree of assistance made proportional to the needs and abilities of the person and vary depending on the situation” , al link: http://www.era-comm.eu/dalaw/kiosk/documentation/UNCRPD/2011_6_Soto_Ruiz.pdf

[6] Il documento è reperibile al link: <http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/policyandlaw/nationalityinstructions/nichapter18/ch18annexa?view=Binary>). Analoghi accorgimenti sono in vigore negli Stati Uniti, ove la legge federale afferma che i richiedenti la cittadinanza americana debbono dimostrare di poter comprendere il significato del giuramento richiesto ai fini dell’accesso alla cittadinanza.. Tuttavia, la legge approvata dal Congresso americano il 6 novembre 2000 ha stabilito che le persone affette da una grave infermità fisica o da un grave impedimento di ordine psichico che non le rendono in grado di comprendere il significato del giuramento, possono essere esentate dal medesimo (oath waiver), su istanza presentata per conto del richiedente dal tutore, o legale rappresentante e corredata da documentazione medica; Si veda in proposito alle pagine 255-256 della Guida legale al link: http://cliniclegal.org/sites/default/files/231718_CLINIC_07.pdf .

Instructions to implementation of 2006 British citizenship Law ANNEX A to Charter 18 (Istruzioni per l’implementazione della legge sulla cittadinanza britannica del 2006. Allegato A al capitolo 18)

“1. Introduction

1.1. This Annex provides guidance on the requirement for certain purposes of British nationality law, including naturalisation, that applicants should be "of full capacity".

1.2 Full capacity is defined in s.50(11) of the British Nationality Act 1981 as being "not of unsound mind". It is not further defined in the Act, but the requirement can be regarded as having been satisfied if the standard set out below is met.

Standards

2.1. All we expect from applicants is that they should be able to grasp, however dimly, the purpose of their application. We should not expect a total understanding of nationality or citizenship, or a grasp of the procedures or of the statutory provisions. Nor should we necessarily expect a continuing and sustained level of comprehension. But applicants should be of sufficiently sound mind to know before applying that they want to acquire or, as the case may be, renounce British nationality (even if they need advice or assistance from others in making this decision). Before granting an application we should have no reason to doubt that that level of understanding is present or capable of being restored.

2.2 The full capacity requirement is not intended to deny British nationality to, or prevent renunciation of British nationality by, people whose mental disability makes it difficult for them to communicate. This requirement is concerned only with a lack of comprehension resulting from such a disability, and we must be careful to make this distinction.

3. Waiver of the requirement to be of full capacity

3.1 Under s.44A of the British Nationality Act 1981, as inserted by s.49 of the Immigration, Asylum and Nationality Act 2006, the Secretary of State has discretion to waive the requirement to be of full capacity "if he thinks it is in the

applicant's best interests [to do so]".

3.2 Governors and Lieutenant-Governors may exercise this discretion on behalf of the Secretary of State in cases for which they have delegated responsibility under s.43 of the 1981 Act.

3.3 Section 49 of the 2006 Act entered into force on 31 August 2006, and discretion to waive the full capacity requirement may be exercised in any application decided after that date.

4. Consideration of applications

4.1 Most applicants find no difficulty in meeting the full capacity requirement. We should, therefore, assume that applicants meet the requirement unless there is information to cast doubt on this (e.g. a report from a referee or doctor, or from an address suggesting that an applicant is an in-patient in an establishment for the mentally handicapped). In such a case, referee enquiries may be appropriate to establish the position, or a letter to the applicant's agent or guardian or to the applicants themselves. (Where applicants have lodged their own applications, the presumption must be that they meet the full capacity requirement unless there is substantial evidence to the contrary).

4.2 If it appears that the applicant may have a mental illness or handicap, or is receiving in-patient or out-patient treatment in any establishment for the mentally ill or handicapped, this is not in itself sufficient grounds for refusing the application. Where there is information which could cast doubt on whether the requirement has been met, we should give applicants (or their guardian/agent) the option of submitting, at their cost, a report from their doctors or from a person professionally responsible for their care or welfare. We should explain both the full capacity requirement and our interpretation of it (by sending a copy of the Notes attached to this Annex), and invite as much information as possible to help us reach a decision on the application.

4.3 In rare cases, there may be conflicting professional opinions about an applicant's mental capacity. In such cases, it would normally be right to give the applicant the benefit of the doubt.

4.4 In cases where the applicant cannot be considered of full capacity we should consider whether it would be in his or her best interests to waive the requirement. It will normally be appropriate to take account of:

- the views of the applicant, to the extent that s/he is able to express them;
- the views of any person, professional or otherwise, who has assumed responsibility for the applicant's welfare; and
- the citizenship status of other family members, especially those with whom the applicant resides or is in regular contact

4.5 The decision whether or not to waive the full capacity requirement should be taken by a Senior Caseworker".

Segue la traduzione in lingua italiana (non ufficiale)

[1. Introduzione

1.1 Questo allegato ha lo scopo di fornire alcune linee-guida sui requisiti previsti dalla legge britannica sulla cittadinanza, inclusa la procedura di naturalizzazione, che i richiedenti debbano essere titolari della "piena capacità".

1.2 La piena capacità è definita al punto s. 50/119 della legge britannica sulla cittadinanza del 1981 come il non essere "alterato di mente". Tale circostanza non è ulteriormente definita nella legge, ma questo requisito può essere ritenuto soddisfatto se gli standard sottoindicati vengono ad essere rispettati.

2. Criteri di riferimento.

2.1 Ciò che ci attendiamo dai richiedenti è che essi siano in grado di cogliere, anche vagamente, lo scopo dell'istanza. Non dobbiamo attenderci una completa comprensione del concetto di nazionalità o cittadinanza, né delle procedure o delle previsioni di legge. Non dobbiamo nemmeno attenderci un costante ed elevato livello di comprensione. I richiedenti dovrebbero essere sufficientemente in grado di comprendere ed essere consapevoli che essi vogliono acquisire o, se fosse il caso, rinunciare alla cittadinanza britannica (anche se a tale scopo essi necessitassero di assistenza a cura di altre persone nel formare la propria decisione). Prima di accogliere un'istanza, non dovremmo

avere motivi per dubitare che questo livello di comprensione sia presente o capace di essere ristabilito.

2.2 Il requisito della piena capacità non è inteso a negare la cittadinanza britannica o rendere impossibile la rinuncia alla cittadinanza britannica da parte di quelle persone le cui disabilità di ordine intellettuale rende loro difficile la comunicazione. Questo requisito riguarda solo le situazioni in cui la disabilità comporta una mancanza di effettiva comprensione e noi dobbiamo fare molta attenzione a compiere tale distinzione.

3. Esenzione dal requisito della piena capacità

3.1 Sulla base dell'art. s.44A della legge Britannica sulla cittadinanza del 1981, così come introdotto dall'art. S. 49 della legge sull'Immigrazione, sull'Asilo e sulla Cittadinanza del 2006, il Segretario di Stato (il Ministro dell'Interno n.d.t.) gode della discrezionalità di esentare dal possesso del requisito della piena capacità "se ritiene che sia nell'interesse supremo del richiedente [agire in questo modo]".

3.2 Governatori e Vice governatori possono esercitare tale discrezionalità per conto del Segretario di Stato nei casi in cui hanno una responsabilità delegata sulla base dell'art. s. 43 della legge del 1981.

3.3 L'art. 49 della legge del 2006 è entrata in vigore il 31 agosto 2006, e la discrezionalità di esentare dal requisito della piena capacità deve essere esercitato per qualsiasi istanza esaminata successivamente a tale data.

4. Considerazioni sulle istanze.

4.1 La maggior parte dei richiedenti non trova ostacolo a soddisfare i requisiti della piena capacità. Noi dovremmo, perciò, assumere che i richiedenti soddisfano il requisito, a meno che non ci siano informazioni suscettibile di mettere in dubbio al riguardo (ad esempio, un rapporto di un medico o di un mediatore, o la presenza di un recapito che suggerisca che il richiedente è ospite di un struttura specializzata per disabili intellettivi). In questi casi, è opportuno svolgere un'indagine presso il mediatore per stabilire la situazione, o inviare una lettera al tutore o curatore o legale rappresentante del richiedente ovvero al richiedente medesimo (nel caso in cui il richiedente abbia inoltrato di persona l'istanza, si deve presumere che esso sia in grado di soddisfare il requisito della piena capacità a meno che non si vi sia evidenza concreta del contrario).

4.2 Se risulta evidente che il richiedente sia affetto da una malattia o da una disabilità psichica, o sia ricoverato o riceva trattamenti sanitari da parte di istituti specializzati nelle malattie o disabilità psichiche, questo non costituisce di per sé motivo per rifiutare l'istanza. In presenza di informazioni che possano sollevare dubbio sul soddisfacimento da parte del richiedenti del requisito della piena capacità, noi dovremmo offrire ai richiedenti (o al loro tutore o curatore) la possibilità di sottoporre, con costi a loro carico, relazioni dei loro medici curanti o delle persone professionalmente responsabili delle loro cure o della loro assistenza. Noi dovremmo spiegare sia il requisito della piena capacità, quanto la sua interpretazione (inviando una copia delle note riassuntive allegate a questo annesso) e invitare a fornire quante più dettagliate informazioni che ci aiutino a raggiungere una decisione.

4.3 In rari casi, ci potrebbero essere opinioni conflittuali da parte degli esperti interpellati, riguardano le capacità psichiche (di intendere e di volere n.d.t). In questi casi, sarebbe auspicabile attribuire al richiedente il beneficio del dubbio.

4.4 Nei casi in cui il richiedente non possa essere considerato in possesso della piena capacità, noi dovremmo considerare se fosse corrispondente al suo supremo interesse esentarlo dal requisito. Risulterà appropriato in questi casi tenere conto dei seguenti fattori:

- il punto di vista del richiedente, qualora e nella misura in cui sia in grado di esprimerlo;
- il punto di vista delle persone che, dal punto di vista professionale o meno, si assumono la responsabilità del benessere e dell'assistenza del richiedente;
- lo status di cittadinanza degli altri familiari, e specialmente di coloro che risiedono con il richiedente o si trovano in contatto regolare con esso.

4.5 La decisione se esentare o meno dal requisito della piena capacità dovrà essere assunta da un ufficiale con mansioni dirigenziali superiori."]

2. Diritto antidiscriminatorio: Importante pronuncia sull'obbligo di adattamento ragionevole della posizione lavorativa in favore del lavoratore disabile

Ordinanza del Tribunale di Bologna dichiara discriminatoria la mancata assunzione da parte di un A.O. di un infermiere affetto da 'epilessia notturna'.

*L'ordinanza del Tribunale di Bologna, 18 giugno 2013 (R. G. Lav. 171/2013), è leggibile al link:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tr_bologna_ord_18062013.pdf*

Il Tribunale di Bologna, sezione lavoro, con ordinanza dd. 18 giugno 2013 (R.G. Lav. 171/2013) ha accolto il ricorso anti-discriminazione presentato da un infermiere professionale che, dopo aver vinto un bando di concorso pubblico presso un'Azienda ospedaliera di Bologna, per la copertura di un posto a tempo determinato di durata semestrale, non si è visto concludere il contratto a seguito delle prove mediche di idoneità, che avevano accertato la necessità di evitare il lavoro notturno in ragione di una patologia di 'epilessia notturna'. Posto che tra i requisiti previsti dal bando vi era 'l'incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo', l'Azienda ospedaliera ha ritenuto di non concludere il contratto di assunzione, non potendo il ricorrente svolgere i turni di lavoro notturno.

Il giudice del lavoro di Bologna ha accolto il ricorso dell'infermiere professionale, ritenendo che la mancata assunzione dell'infermiere professionale in ragione soltanto della sua patologia, abbia sostanziato un comportamento discriminatorio fondato sulla 'disabilità' vietato dalla direttiva europea n. 2000/78 e dalla legge di ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Di conseguenza, il giudice ha condannato l'Azienda Ospedaliera al risarcimento del danno patrimoniale commisurato alle retribuzioni perdute a seguito della mancata assunzione per il semestre, nonché al pagamento delle spese legali.

Il provvedimento del giudice di Bologna è particolarmente importante perchè si tratta della prima pronuncia giurisprudenziale nazionale in tema di discriminazioni fondate sulla disabilità, nella quale viene fatto riferimento alle definizioni di 'disabilità' e di 'soluzioni ragionevoli' di accomodamento delle posizioni lavorative a favore dei disabili proprie del diritto dell'Unione europea e, nello specifico, della direttiva n. 2000/78.

Il giudice di Bologna, infatti, ha fatto esplicito riferimento alla recente sentenza della Corte di Giustizia europea dd. 11 aprile 2013, resa nelle cause riunite C-335/11 e C- 337/11 (leggibile al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2683&l=it), ove i giudici di Lussemburgo hanno fornito alcune importanti interpretazioni delle norme contenute nella direttiva n. 2000/78, che prevede il divieto di discriminazioni fondate tra l'altro sul fattore 'disabilità' nel settore dell'occupazione.

Innanzitutto, i giudici di Lussemburgo hanno chiarito che una malattia curabile o cronica che comporti una limitazione fisica, mentale o psichica può essere assimilata ad una 'disabilità', ai sensi della direttiva 2000/78. Inoltre, la Corte di Giustizia ha affermato che la direttiva 2000/78 deve essere interpretata alla luce della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Unione europea. Nel caso in specie, la Corte ha affermato che un datore di lavoro non può licenziare un lavoratore per soprappiù limite del numero massimo di assenze per malattia in un determinato periodo di tempo, nel caso in cui tali assenze siano state la conseguenza dell'omessa adozione da parte dello stesso datore di lavoro delle misure di adattamento adeguate e ragionevoli, per consentire al lavoratore disabile di lavorare. La riduzione dell'orario di lavoro può essere considerata come una misura di adattamento che il datore di lavoro deve adottare per consentire ad una persona disabile di lavorare.

Alla luce di tali conclusioni dei giudici della Corte europea, il giudice del lavoro di Bologna ha ritenuto che la patologia di cui l'infermiere professionale in oggetto era affetto, per il suo carattere duraturo e non transeunte, fosse riconducibile al concetto ampio di 'handicap', nella sua definizione comunitaria, che deve

essere interpretata in linea con la definizione posta nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, alla luce del fatto che a detta Convenzione ha dato autonoma adesione anche l'Unione europea, per effetto della decisione del Consiglio Europeo del 26 novembre 2009 (G.U. UE 27.1.2010 L/35), e successiva ratifica avvenuta il 23 dicembre 2010, per cui la Convenzione ONU non è solo strumento di diritto internazionale pattizio, ma è divenuta parte integrante del diritto dell'Unione europea.

Posto dunque che la vicenda dell'infermiere professionale affetto da 'epilessia notturna' ricadeva entro la sfera applicativa della direttiva europea 2000/78, tanto *ratione personae*, quanto *ratione materiae*, in quanto l'art. 3 della direttiva estende il suo campo di applicazione anche ai criteri di assunzione e alle condizioni di assunzione il giudice del lavoro di Bologna ha ritenuto che dovesse trovare applicazione l'art. 5 della direttiva medesima che obbliga il datore di lavoro ad adottare 'soluzioni ragionevoli' per i disabili, prendendo i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Il giudice del lavoro ha ritenuto di diretta applicazione nell'ordinamento interno tale obbligo di 'soluzioni ragionevoli', posto dalla normativa europea, sebbene sia noto come nella normativa interna di trasposizione, il d.lgs. n. 216/2003 e successive modifiche, il legislatore italiano non avesse ancora recepito l'art. 5 della direttiva europea, fatto questo che aveva determinato l'avvio da parte della Commissione europea di un procedimento di infrazione del diritto UE nei confronti della Repubblica Italiana, conclusosi con la condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza 4 luglio 2013, causa C-226/19 (si veda di seguito nella presente edizione della newsletter). Successivamente a tale condanna, l'obbligo di soluzioni ragionevoli a favore dei disabili a carico dei datori di lavoro è stato introdotto nella legislazione italiana per mezzo della legge 9 agosto 2013, n. 99 il cui art. 9 comma 4-ter ha introdotto una modifica all'art. 4 del d.lgs. n. 216/2003.

Il giudice di Bologna, peraltro, giustamente fonda l'obbligo del datore di lavoro di prendere i provvedimenti necessari per assicurare 'soluzioni ragionevoli' di adattamento della posizione lavorativa a favore del disabile anche sul richiamo agli analoghi concetti posti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, in particolare all'art. 2, quarto comma, e più in generale, alla definizione 'sociale' di disabilità cui essa si ispira, per cui la disabilità è una condizione risultante dall'interazione tra durature menomazioni di natura fisica, mentale, intellettuale o sensoriale, delle persone e le barriere attitudinali e ambientali che impediscono l'effettiva partecipazione nella società su basi di eguaglianza con gli altri dei soggetti interessati.

Applicando tali criteri interpretativi al caso concreto in questione, il giudice del lavoro di Bologna conclude che l'Azienda Ospedaliera di Bologna, nel negare l'assunzione dell'infermiere professionale solo in ragione della patologia di 'epilessia notturna' cui quest'ultimo è affetto, è venuta meno all'obbligo di assicurare al lavoratore disabile un accomodamento ragionevole della posizione lavorativa in quanto, in ragione tanto della tipologia del posto di lavoro in esame (un contratto a termine di sei mesi), quanto del contesto lavorativo (un'Azienda ospedaliera con oltre 4.000 dipendenti come personale ospedaliero), non appariva un onere organizzativo sproporzionato o eccessivo per il datore di lavoro assicurare al lavoratore disabile di essere impiegato in turni di lavoro esclusivamente nelle dodici ore diurne.

Accertando il carattere discriminatorio del comportamento dell'Azienda Ospedaliera, e non essendo praticabile il rimedio 'reale' alla discriminazione consistente nell'effettiva assunzione del ricorrente, essendo il bando scaduto e risultando restrizioni per le nuove assunzioni, il giudice dunque ha ordinato il risarcimento del danno patrimoniale subito dal ricorrente, rappresentato dalle retribuzioni cui egli avrebbe avuto diritto se fosse stato ammesso in servizio.

3. Diritto antidiscriminatorio - Tribunale di Milano: Discriminatoria la riduzione degli organici degli insegnanti di sostegno rispetto alle necessità dei singoli minori disabili

Il giudice ordina che nel prossimo anno scolastico vengano soddisfatte le richieste contenute nei Piani educativi individuali.

L'ordinanza del Tribunale di Milano, sez. I civ., 06 luglio 2013 (Ledha e altri c. MIUR) è leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_milano_ord_06072013.pdf

Il giudice civile del Tribunale di Milano, con ordinanza dd. 6 luglio 2013, accogliendo il ricorso presentato da sedici nuclei familiari con minori disabili e dalla Ledha (Lega per i diritti delle persone con disabilità), ha accertato il carattere discriminatorio della condotta del Ministero dell'Istruzione nell'aver previsto una dotazione di organico di insegnanti di sostegno inferiore a quella necessaria per soddisfare le necessità rappresentate nei Piani educativi dei singoli minori elaborati dagli organismi scolastici a ciò preposti (GLH).

Alla luce di quanto previsto dalla normativa sull'azione giudiziaria antidiscriminazione, riguardo ai poteri del giudice di ordinare, anche nei confronti della Pubblica Amministrazione, di mettere in atto quanto necessario per evitare possibili ripetizioni delle condotte discriminatorie accertate (art. 28 d.lgs. n. 150/2011), il giudice di Milano ha ordinato al Ministero dell'Istruzione che, per il prossimo anno scolastico 2013/2014, vengano rispettate le richieste di insegnanti di sostegno per il monte ore indicato nei Piani educativi individuali per i singoli minori con disabilità.

Il giudice ha ordinato pure il risarcimento del danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto costituzionale al godimento di diritti fondamentali, quale quello all'istruzione, in condizioni di parità di trattamento, liquidandolo nella misura simbolica di 250 euro per ciascuno dei minori.

Il giudice di Milano ha fatto riferimento alla giurisprudenza costituzionale e, nello specifico, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010, nella quale si è espressamente affermato che il diritto del disabile all'istruzione si configura come diritto fondamentale, riconosciuto anche a livello internazionale dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. La fruizione di tale diritto fondamentale deve essere assicurata attraverso l'impiego di personale docente specializzato, chiamato ad adempiere alle ineliminabili forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni diversamente abili. A tale scopo, la legge 104/1992 prevede l'inserimento di specifico personale insegnante nella figura dell'operatore psico-pedagogico, da assumersi anche in deroga all'organico stabilito nei casi di disabilità più grave, al fine della realizzazione di un piano educativo individualizzato a favore del minore disabile, anche mediante un certo numero di ore di sostegno identificate da un apposito organismo di esperti (GHL). Ne consegue che, il Piano educativo individualizzato di cui alla legge 104/92 ed il monte ore di sostegno, costituiscono i parametri di riferimento per assicurare agli alunni disabili l'effettiva integrazione scolastica e la fruizione del servizio educativo in condizioni di effettiva parità - o quanto meno di riduzione dello svantaggio - con gli alunni normodotati. L'amministrazione pubblica, pertanto, non può autonomamente ed arbitrariamente ridurre tale monte ore di sostegno senza recare un *vulnus* al diritto fondamentale all'istruzione del minore disabile. Nè potrebbe farlo sostenendo ragioni di contenimento della spesa pubblica e di bilancio, perchè questo significherebbe condizionare un diritto fondamentale quale quello all'effettiva uguaglianza e parità di trattamento delle persone affette da disabilità, a seconda della situazione delle finanze pubbliche, con ciò facendo venire meno la natura fondamentale del diritto medesimo.

La pronuncia del giudice di Milano segue analoghe decisioni dei giudici di merito (Tribunale di Milano, ord. 13.7.2011, ord. 06.09.2011; Trib. Milano, ord. 24.4.2012; Tribunale di Monza, ord. 09.05.2012; Trib. di Padova, ord. 08.05.2012). Si tratta, tuttavia, del primo caso in cui l'autorità giudiziaria ordina all'autorità ministeriale di porre rimedio, almeno per il futuro, alla discriminazione obbligandola a rispettare le dotazioni degli insegnanti di sostegno nei monte ore identificati dai Piani educativi individuali.

GIURISPRUDENZA EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

Parità di trattamento e libertà di circolazione

1. Corte di Giustizia europea: un requisito di anzianità di residenza triennale ai fini dell'accesso ad un sussidio per la formazione all'estero costituisce una restrizione illegittima alla libertà di circolazione dei cittadini UE

Sentenza della CGUE 18 luglio 2013 (cause C-523/11 e C-585/11).

La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, dd. 18 luglio 2013 (cause C-523/11 e C- 585/11), è leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cgue_18072013.pdf

La Corte di Giustizia europea, con la sentenza 18 luglio 2013 (cause C-523/11 e 585/11), ha ritenuto illegittima e contraria al diritto UE, una normativa della Repubblica Federale Tedesca che subordinava l'accesso ad un sussidio per la formazione all'estero, ad un requisito di anzianità di residenza in Germania per la durata di almeno tre anni.

Secondo la Corte di Lussemburgo, tale requisito di durata minima di pregressa residenza per l'accesso ad un beneficio nel settore dell'istruzione, sebbene trovi applicazione indistintamente nei confronti dei cittadini nazionali e non, costituisce una restrizione al diritto alla libera circolazione, di cui godono i cittadini dell'Unione e che fa parte del paniere dei diritti fondamentali collegati alla 'cittadinanza europea' per effetto dell'art. 21 TFUE. Una tale restrizione può trovare giustificazione solo se fondata su considerazioni obiettive di interesse generale, indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate, e se commisurata allo scopo legittimamente perseguito. A tale riguardo, la Corte ha ritenuto che se poteva ritenersi legittimo l'obiettivo della legislazione tedesca di assicurare il sussidio di formazione all'estero solo agli studenti che potessero dimostrare un livello sufficiente di integrazione nella società tedesca, al fine di evitare oneri irragionevoli, il criterio scelto dell'anzianità pregressa di residenza appariva comunque sproporzionato in quanto eccessivamente esclusivo, privilegiando un elemento non necessariamente rappresentativo del grado reale di effettivo collegamento del richiedente con lo Stato membro erogatore della prestazione.

Divieto di discriminazioni fondate sulla disabilità

1. Corte di Giustizia europea: La normativa italiana sull'inserimento lavorativo dei disabili non ottempera pienamente agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea

Non attuato l'obbligo per tutti i datori di lavoro di prevedere soluzioni ragionevoli per rispondere alle esigenze dei lavoratori disabili.

La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, dd. 04.07.2013, causa C-312/11 (Commissione europea c. Italia), è leggibile al link:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cgue_04072013_312_11.pdf

Il comunicato stampa della Corte di Giustizia europea (sentenza 04.07.2013 causa C- 312/11) è leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cgue_04072013_com_stampa.pdf

La Corte di Giustizia europea, con la sentenza 4 luglio 2013 nella causa *Commissione europea c. Italia* (causa C-312/11), ha dichiarato che la Repubblica Italiana, non avendo imposto a tutti i datori di lavoro di prevedere, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, è venuta meno al suo obbligo di recepire correttamente e completamente l'art. 5 della direttiva

2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

La questione deriva dal fatto che la nozione di disabilità contemplata nella giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e che riflette quella definita dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità appare di portata più ampia e generale di quella prevista dal diritto interno italiano in materia di inserimento lavorativo dei disabili, che concerne solo quelli che ottengono lo specifico riconoscimento previsto dalla legge interna n. 68/99 con riferimento alla quote di capacità lavorativa residua inferiore al 55% o al 70% per i disabili da infortunio sul lavoro. Ugualmente, l'obbligo di ragionevole adattamento delle posizioni lavorative alle condizioni dei lavoratori disabili nel diritto interno italiano non ha portata generale, così come invece richiesto dalla direttiva 2000/78, bensì riguarda solo taluni datori di lavoro e non concerne tutti gli aspetti della relazione di impiego, incluso quello dell'accesso all'impiego, ovvero della selezione e del reclutamento del personale.

Per conformarsi a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia europea, il legislatore italiano ha introdotto l'obbligo a carico dei datori di lavoro di provvedere a soluzioni ragionevoli per i disabili per mezzo della legge 9 agosto 2013, n. 99 il cui art. 9 comma 4-ter ha introdotto una modifica all'art. 4 del d.lgs. n. 216/2003.

Per approfondimenti, si rimanda al comunicato stampa della Corte di Giustizia dell'Unione europea, così come al commento alla recente ordinanza del Tribunale di Bologna dd. 18 giugno 2013, al link:http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2817&l=it

NEWS ITALIA

1. Il disegno di legge in materia di contrasto all'omofobia viene trasmesso a fine settembre al Senato.

Forti perplessità per un emendamento approvato durante la discussione alla Camera dei Deputati.

La proposta di legge “Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia” (si veda al link: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/41977.htm) è stata approvata alla Camera dei Deputati lo scorso 19 settembre ed è stata trasmessa il giorno dopo al Senato della Repubblica.

Il testo approvato dalla Camera dei Deputati prevede innanzitutto la modifica all'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (la c.d. “Legge Reale” di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il razzismo adottata dalle Nazioni Unite a New York nel 1966), inserendo tra le condotte di istigazione, violenza e associazione finalizzata alla discriminazione anche quelle fondate sull'omofobia o sulla transfobia. Conseguentemente, il provvedimento prevede la punizione con la reclusione fino a un anno e 6 mesi o la multa fino a 6.000 euro chi «istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi» fondati sull'omofobia o transfobia; con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chi in qualsiasi modo «istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi» fondati sull'omofobia o transfobia; con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque partecipa - o presta assistenza - ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi fondati sull'omofobia o transfobia. La pena per coloro che le promuovono o dirigono è la reclusione da 1 a 6 anni.

Nel corso del dibattito in aula, tuttavia, è stato approvato un emendamento, secondo cui “ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all'odio o alla violenza, né le condotte conformi al diritto vigente ovvero anche se assunte all'interno di organizzazioni che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all'attuazione dei principi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni”.

L'ASGI ha espresso perplessità rispetto a tale emendamento perchè suscettibile di introdurre elementi di forte ambiguità –contrari peraltro ai principi di tassatività della norma giuridica penale -nella effettiva possibilità di perseguire penalmente forme di istigazione alla discriminazione che, pur non facendo ricorso ad un linguaggio esplicitamente inneggiante all'odio o alla violenza, pur sempre esprimano sentimenti di rigetto, pregiudizio e di ostilità nei confronti di determinati gruppi sociali identificati secondo le categorie 'protette' dalla norma . Se così fosse, l'Italia verrebbe meno ai suoi obblighi derivanti dall'adesione e ratifica alla Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale che richiede agli Stati membri di reprimere penalmente tra l'altro l'incitamento alla discriminazione razziale, non solo dotandosi di norme penali appropriate, ma anche applicandole effettivamente (*"To satisfy these obligations, State parties have not only to enact appropriate legislation but also to ensure that it is effectively enforced"* Committee on the Elimination of Racial Discrimination, General Recommendation XV on art. 4 adopted by the Committee at its forty-second session (1993)).

Ugualmente, non si ravvede la necessità e l'opportunità di definire un'eccezione dall'applicabilità della norma penale in materia di contrasto a forme di hate speech per le 'organizzazioni di tendenza'. Innanzitutto queste già godono di particolari forme di esenzione dall'applicazione delle normative antidiscriminatorie nell'ambito civile della regolamentazione delle relazioni lavorative in virtù delle norme applicative della direttiva n. 2000/78 (direttiva "Occupazione"). Inoltre, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, nonché la casistica del Comitato ONU per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, chiamato a monitorare l'applicazione dell'apposita Convenzione, hanno chiarito come un giusto bilanciamento tra principio di libertà di espressione e limiti alla medesima per effetto del divieto di incitamento all'odio razziale o verso altri gruppi sociali può certamente richiedere una maggiore tolleranza verso affermazioni "provocatorie" o forme di "esagerazione" espresse da esponenti politici nell'ambito di dibattiti pubblici su questioni generali che possono riguardare anche le politiche migratorie , ma senza mai giungere ad una assoluta garanzia di "impunità", restando invece punibili le dichiarazioni pubbliche che esprimano e siano suscettibili di suscitare sentimenti di avversione e di ostilità verso comunità o minoranze etniche, nazionali o religiose o sociali (si veda ad es. CEDU, decisione 20 aprile 2010, *Le Pen c. Francia*, causa n. 18788/09; sentenza 16 luglio 2009, *Féret c. Belgio*; sentenza 22 ottobre 2007, *Lindon Otcvhakovsky-Laurens July c. Francia*; e, per quanto riguarda il CERD, *Kamal Quereshi v. Denmark* , communication No. 27/2002, Opinion of 19 August 2003; *P.S.N. v. Denmark* , communication No. 36/2006, Decision of 8 August 2007; *A.W.R.A.P. v. Denmark* , communication No. 37/2006, Opinion of 8 August 2007; *Saada Mohamad Adan v. Denmark*, communication No. 43/2008, Opinion of 13 August 2010; *Ahmed Farah Jama v. Denmark*, communication n. 41/2008, of 21 August 2009).

Se venisse definitivamente approvato, l'emendamento introdotto nella proposta di legge in materia di contrasto all'omofobia rischierebbe dunque di sottrarre il nostro Paese dai suoi obblighi derivanti dall'adesione e ratifica alla Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, ponendo dunque un problema di incostituzionalità del provvedimento per violazione dell'art. 117 c. 1 della Costituzione, come già evidenziato da diversi giuristi (si veda in proposito il commento dell'avv. Dimitri Lioi, apparso sul blog: <http://www.dimitriliioi.it/?p=532>, e quello dell'avv. Luca Morassutto, apparso sul sito di 'Questione Giustizia' (MD) (http://www.magistraturademocratica.it/mdem/qg/articolo.php?id=208&fb_action_ids=10201262922788823&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210201262922788823%22%3A536171199786694%7D&action_type_map=%7B%2210201262922788823%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5b%5d).

L'introduzione di un tale emendamento non pare nemmeno una scelta appropriata ed opportuna nel momento in cui il Consiglio europeo si appresta entro la fine del novembre 2013 a valutare il comportamento degli Stati membri UE nella lotta al razzismo e alla xenofobia, nell'ambito innanzitutto delle misure adottate o in vigore per conformarsi alle disposizioni della Decisione quadro 2008/913/EC del 28 novembre 2009 sulla lotta contro talune forme di espressione di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.

Apprezzabile, invece, il fatto che nel corso del dibattito in aula sia stato approvato un emendamento all'art. 3 c. 1 del d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito nella legge 205/1993, per cui la finalità o motivazione omofobica o transfobica nella commissione di un reato diventerebbe una circostanza aggravante ai fini della

previsione della pena, in linea con quanto auspicato dalla Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (2010)5 e con l'evoluzione già avvenuta nella normativa di più della metà dei Paesi membri dell'Unione europea.

La proposta di legge intende, infine, modificare il titolo e la rubrica dell'art. 1 della c.d. legge Mancino (Legge 205/1993), chiarendo che sono applicate anche ai condannati per una delle fattispecie precedenti - ovvero a seguito di condotta fondata sull'omofobia o transfobia - le pene accessorie previste dalla stessa legge Mancino (obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività; obbligo di permanenza in casa entro orari determinati; sospensione della patente di guida o del passaporto, nonché del divieto di detenzione di armi e del divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale).

a cura del servizio antidiscriminazioni dell'ASGI

Il testo del disegno di legge, nella versione approvata dalla Camera dei Deputati il 19 settembre scorso:

Art. 1.

(Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122)

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettere a) e b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia»;

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «o religiosi» sono aggiunte le seguenti: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all'odio o alla violenza, né le condotte conformi al diritto vigente ovvero anche se assunte all'interno di organizzazioni che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all'attuazione dei principi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni».

2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo, dopo le parole: «e religiosa» sono aggiunte le seguenti: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia»;

b) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole: «o religiosi» sono aggiunte le seguenti: «ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia»;

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o fondati sull'omofobia o transfobia».

Art. 2.

(Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza)

1. Ai fini della verifica dell'applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche di contrasto della discriminazione e della violenza di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica sulle discriminazioni e sulla violenza che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più esposti al rischio con cadenza almeno quadriennale.

2. Amnesty International Italia e Antigone: inaccettabile la definizione di tortura in discussione al Senato

Se questa definizione fosse introdotta nella legislazione penale, un singolo atto di tortura non sarebbe sufficiente a punire i torturatori.

Amnesty International Italia e Antigone hanno espresso disappunto per la definizione di tortura contenuta nel testo in discussione alla Commissione Giustizia del Senato, in quanto difforme dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura. "Se questa definizione fosse introdotta nella legislazione penale, un singolo atto di tortura non sarebbe sufficiente a punire i torturatori" - hanno dichiarato le due associazioni.

Secondo l'ultimo testo unificato del disegno di legge sull'introduzione del delitto di tortura nel codice penale, presentato il 17 settembre dal relatore Nico D'Ascola (Pdl), per esservi tortura vi sarebbe infatti bisogno che vengano commessi "più atti di violenza o di minaccia". Un solo atto del genere potrebbe dunque consentire di evitare una condanna. Si tratta di una definizione che ricorda tristemente una formulazione proposta nel 2004 dalla parlamentare della Lega Nord Carolina Lussana.

"Nel caso della proibizione legale della tortura il lavoro del parlamento può e deve essere facilitato dai testi internazionali. La definizione dell'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984 non richiede sforzi di fantasia da parte del legislatore. È necessaria, piuttosto, una seria volontà politica, che purtroppo nell'ultimo quarto di secolo è mancata" - hanno sottolineato Amnesty International Italia e Antigone.

La lacuna normativa perdura da 25 lunghissimi anni, durante i quale l'Italia non ha onorato gli impegni internazionali, al contempo mostrando di non essere affatto immune dai rischi di tortura. Nell'ambito di importanti sentenze, infatti, i giudici italiani hanno affermato che questa lacuna normativa impedisce loro di procedere alla punizione di fatti gravissimi. Tra queste, la sentenza definitiva di condanna per i fatti di Bolzaneto.

"Ci appelliamo alla Commissione Giustizia affinché elabori e approvi una definizione di tortura conforme a quella delle Nazioni Unite" - hanno concluso Amnesty International Italia e Antigone.

Fonte: Amnesty Italia <http://www.amnesty.it/inaccettabile-definizione-di-tortura-in-discussione-al-senato>

RAPPORTI E DOCUMENTI

1. *Developing Anti-discrimination Law in Europe - the 27 EU Member States, Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey compared.*

Studio comparativo sul recepimento delle direttive europee anti-discriminazione (n. 2000/43 e 2000/78) nel diritto nazionale dei 27 Stati membri dell'Unione europea, con l'aggiunta di un'analisi dettagliata della legislazione vigente in Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia (FYROM) e Turchia. Pubblicato dal Migration Policy Group sulla base delle informazioni e dei rapporti compilati dal Network europeo di esperti in materia di diritto anti-discriminatorio per l'anno 2012. Disponibile in lingua inglese.

Il testo completo del rapporto è scaricabile al link: http://www.migpolgroup.com/wp_mpg/wp-content/uploads/2013/07/Developing-Anti-Discrimination-Law-in-Europe-2012-EN-.pdf

In a great many European countries anti-discrimination legislation has been adopted and reviewed over recent years. This major and unprecedented operation was originally set in motion with the adoption of two pieces of European legislation in 2000: the Racial Equality Directive (2000/43) and the Employment Equality Directive (2000/78). The transposition of these Directives into the national legal systems of the 27 Member States is described in a series of annually updated country reports produced by the European Network of Legal Experts in the non-discrimination field. In addition to the EU Member States, the candidate countries Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, and Turkey have been part of the Network since December 2009 and reports have been issued for these countries as well. Finally, the EEA countries Iceland, Liechtenstein and Norway are also part of the Network since 2012 and as such the first annual country reports were issued for these countries in 2012. This Network was established and is managed by Human European Consultancy and the Migration Policy Group on behalf of the European Commission.

The reports were written by independent national experts in each Member State, candidate or EEA country. The information was provided in response to questions set out in a template format which closely followed the provisions of the two Directives. The Network's ground coordinators (experts on the five discrimination grounds covered by the Directives) and content manager read and commented on various drafts of the reports. The 33 reports cover national law, the establishment of enforcement mechanisms and the adoption of other measures. They contain the information current as of 1 January 2012.

The objective of this Comparative Analysis, drafted by Isabelle Chopin and Thien Uyen Do (Migration Policy Group), is to compare and contrast the information set out in the 2011 country reports in a format mirroring that of the country reports themselves and to provide an overview of national anti-discrimination legislation. In addition, 12 years after the adoption of the Racial Equality Directive and the Employment Equality Directive, the Comparative Analysis reflects on the transposition of these landmark instruments and draws on some conclusions regarding the effective implementation of anti-discrimination law in Europe. Significant EU and national case-law and key issues are highlighted so as to enrich the overview.

2. Migration Policy Group/European network of Legal Experts in the field of non-discrimination, *La discrimination dans le logement*, giugno 2013.

La pubblicazione è scaricabile on-line dal link: <http://www.migpolgroup.com/portfolio/la-discrimination-dans-le-logement/>

A new publication has been released by the European Network of Legal Experts in the field of non-discrimination, entitled 'La discrimination dans le logement'. The authors Julie Ringelheim and Nicolas Bernard address complex issues related to discrimination in the field of housing, aiming at providing a comprehensive analysis of the trends and patterns of discrimination occurring in this field, against the backdrop of relevant EU law as well as European and international human rights law. The report is based on information provided by the European Network of Legal Experts in the field of non-discrimination regarding the level of legislative protection against discrimination in the field of housing as well as practices and patterns on the national level. Thus, the report examines situations of discrimination related to the offer and the attribution of housing as well as during the occupation of different types of housing.

The scope of the report goes beyond the ground of race/ethnic origin which is protected in the field of housing available to the public, by the Racial Equality Directive 2000/43/EC. The study also includes the grounds covered by the Employment Equality Directive 2000/78/EC, namely religion/belief, age, disability and sexual orientation. The particularly complex issue of housing for the Roma and Traveller communities is highlighted by the report, in light of specific case-studies from different European countries.

The report is currently only available in French, but an English version will be published soon.

CORSI DI FORMAZIONE, SEMINARI E CONVEGNI

1. Palermo - Corso di tre giornate sulla normativa antidiscriminatoria (profili processuali, tutele e prassi applicative), 17-18-25 ottobre 2013, organizzato da CERISDI- Centro Ricerche e Studi Direzionali, in collaborazione con l'ASGI - Associazione degli Studi Giuridici sull'Immigrazione.

Il corso avrà luogo a castello Utveggio, sul Monte Pellegrino che domina Palermo, nei giorni 17, 18 e 25 ottobre 2013, dalle 9.00 alle 16.00, per un totale di 18 ore.

Il corso si rivolge prioritariamente a operatori del diritto (avvocati, consulenti legali, ecc.); operatori sociali (assistenti sociali, psicologi, educatori, mediatori culturali); personale amministrativo della P.A. degli Enti Locali, del Terzo Settore e a tutti gli interessati. E' in corso la richiesta di accreditamento presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.

Quote di partecipazione: La quota di partecipazione individuale è pari a € 300,00 oltre ad IVA se dovuta. Sono previste agevolazioni (si veda scheda di iscrizione). I partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione al termine del Corso. Le iscrizioni devono pervenire entro venerdì 4 ottobre 2013.

Le schede di iscrizione ed i programmi, sono disponibili sul sito www.cerisdi.org.

Info: Dott. Enrico Faconti, via mail enrico.faconti@cerisdi.org oppure formazione@cerisdi.org o tel.: 091.6379941/11 - 338.2421704; Dott.ssa Giulia Satariano (giulia.satariano@cerisdi.org - 091.6379929/11).

1. CORSO DI ALTA FORMAZIONE per ESPERTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI - organizzato dalla SIOI e dalla Fondazione Mario Moderni, Roma, 31 ottobre 2013 - 29 marzo 2014

Il corso per "Esperti per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni", nasce dalla collaborazione tra SIOI e Fondazione Mario Moderni ed ha lo scopo di far acquisire la conoscenza degli strumenti e delle strategie utilizzate per combattere la discriminazione attuata a sfavore delle categorie vulnerabili o ritenute diverse sia nella Pubblica Amministrazione che nei rapporti individuali o tra gruppi di individui. Il Corso è rivolto ai laureati nelle discipline giuridiche, socio- logiche, psicologiche, politiche nonché ad Avvocati, Magistrati, Dirigenti e Funzionari della Pubblica Amministrazione civile e militare, Giornalisti ed Analisti.

Il Corso è articolato in 6 moduli didattici. La quota di iscrizione è di € 2500,00 di cui € 250,00, non restituibili, e andranno versati al momento dell'invio del modulo di iscrizione disponibile sul sito www.sioi.org.

Il Corso si svolgerà dal 31 ottobre 2013 al 29 marzo 2014, nei giorni venerdì (dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 18) e sabato (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16).

Info: *Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale*, Palazzetto di Venezia, Piazza di San Marco, 5,

00186 Roma. Tel. +39 06 6920781 , Fax. +39 06 6789102, e-mail: formint@sioi.org e info@sioi.org

3. Forlì - The European convention of human rights: the principle of non-discrimination. Corso in lingua inglese e francese organizzato dall'Università di Bologna assieme all'Institut International des Droits de l'Homme di Strasbourg e alla National Research University di Mosca, 13-17 gennaio 2014. Termine per le candidature: 18 novembre 2013

La locandina del corso: "The European convention of human rights: the principle of non-discrimination", Forlì 13-17 gennaio 2014 è scaricabile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/winter_school_forli.pdf

Il programma del corso è leggibile al link:

http://www.eng.unibo.it/PortaleEn/Academic+programmes/SummerWinterSchools/2013/non_discrimination.htm#didattica

The Winter School will focus on the functioning mechanism of the European Convention on Human Rights and the protection of minorities through the analysis of the prohibition of discrimination. L'école d'hiver sera dédiée à l'étude du mécanisme de contrôle de la Convention européenne et à la protection des minorités à travers l'analyse du principe de non-discrimination

Teaching plan - Le recours individuel à la Cour européenne des droits de l'homme L'évolution de la prohibition de la discrimination dans la CEDH Les facteurs interdits de la discrimination: le sexe, la race, l'origine ethnique, la religion, l'orientation sexuelle

Teaching Staff / Corps enseignant - Marco Balboni (Director / Directeur) Nina Belyaeva, Eva Brems, Jean-Paul Costa, Michele De Salvia, Edouard Dubout, Yury Fogelson, Guigo Raimondi, Andrea Tamietti, Sébastián Touze, Dmitry Zaytcev.

Cost: 300 euro including accomodation; 200 euro without accomodation.

Expiration Notice: November 18, 2013

Date of selection: November 20, 2013

Read the full text of the Call for application at the link: http://www.eng.unibo.it/NR/rdonlyres/4EF84993-2FE7-4D21-9151-A7EF09B29362/271329/WinterSchool_bando_1314_11giugno2013x.pdf

For more information / Pour plus d'informations: Carmelo Danisi, @ carmelo.danisi2@unibo.it

Evento formativo con richiesta di accreditamento in corso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì/Cesena.

LIBRI E RIVISTE

Agenzia europea per i diritti fondamentali/Corte europea dei diritti dell'Uomo, Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione

Il Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione (versione in lingua italiana) è scaricabile al link:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/manuale_diritto_europeo_immigrazione.pdf

Pubblichiamo di seguito il comunicato stampa dell'Agenzia per i Diritti fondamentali dell'UE e della Corte europea dei diritti dell'Uomo, divulgato l'11 giugno 2013.

La Corte europea dei diritti dell'uomo e l'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali pubblicano il Manuale sul diritto
--

europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione.

La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) pubblicano una seconda guida pratica al diritto europeo. Il Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione è basato sull'esperienza del primo progetto comune realizzato dalle due istituzioni, che nel 2011 ha portato alla pubblicazione del Manuale di diritto europeo della non discriminazione.

Il manuale pubblicato l'11 giugno scorso è la prima guida completa al diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione che tiene conto sia della giurisprudenza della Corte EDU sia di quella della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE). Contiene inoltre i regolamenti e le direttive pertinenti dell'UE, oltre a riferimenti alla Carta sociale europea (CSE) e ad altri strumenti del Consiglio d'Europa.

Il manuale è incentrato sulle norme relative alla situazione dei cittadini di paesi terzi in Europa e affronta un'ampia gamma di tematiche, tra cui l'accesso alle procedure d'asilo, le salvaguardie procedurali e l'assistenza legale nei casi di asilo e di rimpatrio, il trattenimento e le restrizioni alla libera circolazione, i rimpatri forzati e i diritti economici e sociali. È destinato ad avvocati, giudici, pubblici ministeri, guardie di frontiera, funzionari dell'immigrazione e altre figure professionali che collaborano con le autorità nazionali, oltre che a organizzazioni non governative e altri organismi che potrebbero dover affrontare problematiche legali in uno degli ambiti esaminati dal manuale.

"La legislazione dell'Unione europea in materia di asilo, frontiere e immigrazione è in rapida evoluzione e diviene sempre più complessa" ha affermato il direttore della FRA, Morten Kjaerum, a un seminario tenuto oggi presso la Corte EDU, a Strasburgo, in occasione della pubblicazione. "Il manuale offre, in modo fruibile, informazioni e indicazioni per gli operatori del settore, allo scopo di migliorare la situazione dei diritti dei migranti e dei richiedenti asilo nell'UE."

"Accrescere la comprensione dei principi comuni sviluppati nella giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di giustizia in questo settore è essenziale per poter applicare in maniera corretta le norme vigenti e assicurare il pieno rispetto dei diritti dell'uomo a livello nazionale" ha dichiarato il presidente della Corte, Dean Spielmann, in apertura al seminario.

La guida sarà divulgata inizialmente in quattro lingue (inglese, francese, tedesco e italiano); nel corso dell'anno saranno rese disponibili altre sette versioni linguistiche (spagnolo, greco, bulgaro, rumeno, croato, ungherese e polacco).

Questo comunicato stampa è un documento prodotto dalla cancelleria della Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla FRA. Non ha valore vincolante per la Corte.

Il documento si può scaricare in lingua italiana al seguente link: http://fra.europa.eu/sites/default/files/handbook-law-asylum-migration-borders_it.pdf

L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) fornisce una consulenza basata su prove alle istituzioni dell'Unione europea e agli Stati membri, contribuendo a garantire la protezione dei diritti fondamentali delle persone che vivono nell'UE.

Info: www.fra.europa.eu

Newsletter a cura di Walter Citti, del servizio di Supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose, Progetto ASGI finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS.

ASGI sede di Trieste, tel. – fax: 040 368463 e-mail: antidiscriminazione@asgi.it ; ASGI sede legale: via Gerdil, 7 – 10152 Torino, tel. – fax: 011 4369158, www.asgi.it ; ASGI sede amministrativa: via S. Francesco d'Assisi, 39 – 33100 Udine – Tel. Fax: 0432507115.

